

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 dicembre 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 novembre 2001, n. 436.

Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304 . . . Pag. 5

LEGGE 6 dicembre 2001, n. 437.

Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato. Pag. 6

LEGGE 15 dicembre 2001, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. Pag. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 2001.

Concessione di una medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 novembre 2001.

Iscrizione, variazione di denominazione e radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo Pag. 14

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle II.DD., dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata, in Ascoli Piceno . Pag. 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 21 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori ospedalieri SS. Annunziata», in Taranto Pag. 18

DECRETO 22 novembre 2001.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2000. Pag. 19

DECRETO 22 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 19

DECRETO 23 novembre 2001.

Tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Prato, con decorrenza 1° gennaio 2001 Pag. 20

DECRETO 26 novembre 2001.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in Ferrara Pag. 31

DECRETO 27 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Serena a r.l.», in San Bartolomeo in Galdo Pag. 31

DECRETO 28 novembre 2001.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali, in Parma. Pag. 32

DECRETO 28 novembre 2001.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile, in Genova Pag. 32

Ministero della salute

DECRETO 6 novembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita con procedura centralizzata europea della specialità medicinale «Helixate Nexgen». (Decreto UAC/C/n. 166/2001) Pag. 32

DECRETO 6 novembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita con procedura centralizzata europea della specialità medicinale «Kogenate Bayer». (Decreto UAC/C/n. 165/2001) Pag. 33

DECRETO 13 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Lansague Alvarez Kilian, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista Pag. 35

DECRETO 20 novembre 2001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Helixate». Pag. 35

DECRETO 20 novembre 2001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kogenate». Pag. 36

DECRETO 3 dicembre 2001.

Eliminazione di testi della Farmacopea europea (Risoluzione AP-CSP (01)2) Pag. 37

Ministero delle attività produttive

DECRETO 6 novembre 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Pag. 38

DECRETO 3 dicembre 2001.

Modificazioni al decreto 12 marzo 2001, recante la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pag. 39

DECRETO 4 dicembre 2001.

Aggiornamento dell'elenco degli ordini professionali convenzionati per il servizio «Telemaco» e delle società delegate all'erogazione del servizio e dell'elenco delle associazioni professionali di categoria convenzionate per il servizio «Telemaco» di cui all'allegato al decreto 12 dicembre 2001. Pag. 40

DECRETO 7 dicembre 2001.

Nomina del commissario straordinario della società «Ilva Pali Dalmine S.p.a.» Pag. 40

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 7 dicembre 2001.

Abilitazione all'«Istituto Gestalt Firenze - I.G.F.» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 Pag. 41

DECRETO 7 dicembre 2001.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Associazione italiana di scienze psicologiche - AISP» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 Pag. 42

DECRETO 7 dicembre 2001.

Abilitazione all'«Istituto di Gestalt - H.C.C.», in Ragusa, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 Pag. 42

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 30 novembre 2001.

Deroga al decreto 22 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Arona Pag. 44

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Fossano Pag. 44

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Susa Pag. 44

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Saluzzo Pag. 45

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio II.DD. di Chivasso .. Pag. 45

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Santhià Pag. 46

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Torino 1 Pag. 46

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Casale Monferrato Pag. 46

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio II.DD. di Pinerolo. . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Tortona Pag. 47

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Parma e Ravenna Pag. 48

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Modena, Reggio Emilia e Rimini Pag. 48

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2001.

Attivazione degli uffici di Lucca, Pozzuoli, Messina, Albano Laziale, Pinerolo, Noto e Merano Pag. 49

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2001.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996 e 2000, dall'amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 per i periodi di imposta 1998, 1999 e 2000 Pag. 51

Agenzia del territorio

DECRETO 30 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari Pag. 57

DECRETO 11 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona Pag. 57

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri dei rami cauzione e credito. (Provvedimento n. 1978-G) Pag. 58

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, recante: «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale» Pag. 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur Pag. 70

Ministero dell'interno:

Assunzione di nuova denominazione della Casa religiosa Maria Mazzarello Figlie Maria Ausiliatrice, in Milano. Pag. 70

Approvazione del trasferimento della sede della parrocchia Maria SS. Immacolata da Napoli, in Marano. Pag. 70

Rettifica alla denominazione dell'associazione laicale con fini di religione e di culto «Compagnia Evaristiana del Sacro Cuore», in Oristano. Pag. 70

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Marta e Maria, in San Piero Patti Pag. 70

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi. Pag. 70

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Montelabbate e di Rimini. Pag. 75

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 17 dicembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 75

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio bicarbonato». Pag. 75

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene» Pag. 76

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro». Pag. 76

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir» Pag. 77

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina solfato». Pag. 77

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuprofene». Pag. 78

Ministero delle attività produttive:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Penta Trust Fiduciaria S.r.l.», in Firenze. Pag. 78

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato dell'apparecchio Idropulitrice marca Primer Tool Pag. 78

Divieto di commercializzazione e ordine di ritiro dal mercato dell'apparecchio di illuminazione fisso, plafoniera (tipo tartaruga) mod. 2000. IP 40 - classe isolamento I - attacco E27 - 250V - 40W. Pag. 78

Comune di Varano Borghi: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 78

Comune di Telgate: Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001 Pag. 78

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al provvedimento dell'Ente nazionale per le strade 18 ottobre 2001, recante: «Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 2001 e 2002 per le concessioni e le autorizzazioni diverse». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2001). Pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 272**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 4 dicembre 2001.

Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.
01A13369

DECRETO 4 dicembre 2001.

Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione.
01A13370

DECRETO 4 dicembre 2001.

Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
01A13371

DECRETO 10 dicembre 2001.

Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili.
01A13372

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 novembre 2001, n. 436.

Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonché, previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a

garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.

ART. 2.

1. Per quanto non disciplinato dall'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 545):

Presentato dal sen. SCHIFANI il 27 luglio 2001.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 settembre 2001 con pareri delle Commissioni 5^a, 7^a, 8^a e 13^a.

Esaminato dalla 1^a commissione e approvato il 27 settembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1686):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni III, V, VIII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 18 ottobre 2001.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 13 novembre 2001.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 novembre 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'argomento del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, è riportato nella nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 (Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, è il seguente:

«2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, è il seguente:

«3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al

comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2».

01G0498

LEGGE 6 dicembre 2001, n. 437.

Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è sostituito dal seguente:

«2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2002».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 297):

Presentato dal sen. FLORIO il 22 giugno 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, con il parere delle commissioni 1ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 19 e 25 luglio 2001.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 27 luglio 2001.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1º agosto 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1476):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 agosto 2001 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13 e 19 settembre 2001.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 7 novembre 2001.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato il 7 novembre 2001.

01G0494

LEGGE 15 dicembre 2001, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374**

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: «internazionale» è sostituita dalle seguenti: «anche internazionale»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano"»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".

5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata".

5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 270-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 270-ter»;

al comma 2, le parole: «ai delitti con finalità di terrorismo internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti con finalità di terrorismo».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «operazioni di polizia previamente autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5», le parole: «anche internazionale» sono soppresse, le parole: «per cui procedono» sono soppresse, la parola: «indirettamente» è sostituita dalle seguenti: «per interposta persona» e, dopo la parola: «documenti», è inserita la seguente: «, stupefacenti»;

al comma 2, dopo la parola: «utilizzare» sono inserite le seguenti: «documenti, identità o», e dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «al più presto e comunque»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «quando richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «se necessario o se richiesto» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo or-

gano nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa»;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinnea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate»;

al comma 1, capoverso Art. 226, nella rubrica, dopo la parola: «controlli» è inserita la seguente: «preventivi» e sono soppresse le parole: «a fini di prevenzione»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, dopo la parola: «telematica», sono inserite le seguenti: «nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale» e le parole: «di procedura penale», ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso Art. 226, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate»;

al comma 3, le parole: «articolo 226, come modificato» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «n. 4, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 4)».

All'articolo 8:

al comma 1, all'attinea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

il comma 2 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Notificazioni). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2".

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse.

3. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «al capitolo 1249» sono sostituite dalle seguenti: «all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249)», dopo le parole: «può essere ripartita» sono inserite le seguenti: «ai medesimi fini» e dopo le parole: «anche tra» la parola: «gli» è soppressa.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter".

2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1797):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della giustizia (CASTELLI) e dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 19 ottobre 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 ottobre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia) il 23, 24, 26 ottobre 2001; il 7, 13, 14 e 15 novembre 2001.

Esaminato in aula il 19 novembre 2001 e approvato il 21 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 884):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 novembre 2001.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), il 28, 29 novembre 2001; il 4 e 5 dicembre 2001.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1797-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia) l'11 dicembre 2001.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato con modificazioni il 12 dicembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 884-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 dicembre 2001 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), il 12 dicembre 2001.

Esaminato in aula il 12 dicembre 2001 ed approvato il 13 dicembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 384, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 62.

01G0496

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 2001.

Concessione di una medaglia d'oro al valor militare «alla memoria».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Visto il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazione al valor militare riunitasi in data 3 maggio 2001;

Su proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

È concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» al Col. AArnno Pil. Davide Ignazio Franceschetti, nato a Melzo (Milano) il 2 aprile 1966, con la seguente motivazione:

«Ufficiale pilota dalle preclare e consolidate virtù militari e professionali, sempre evidenziate nel corso della sua intensa attività di volo e confermate durante le numerose missioni volate nel corso delle operazioni aeree nell'area balcanica, al rientro da una esercitazione molto impegnativa, strettamente connessa a tali operazioni, valutate responsabilmente le condizioni meteorologiche avverse, dava con generoso slancio la precedenza per l'atterraggio ai gregari della sua formazione. Ormai prossimo all'aeroporto, in presenza di gravi problemi di controllo del suo velivolo, conscio di sorvolare una zona densamente abitata, non lo abban-

donava per affidare la sua salvezza al paracadute ma poneva tempestivamente in essere azioni e manovre finalizzate a cercare di mantenerne la governabilità ed evitare gli altissimi rischi ed i gravissimi danni che sarebbero potuti derivare alla popolazione civile dalla caduta del velivolo. A conferma delle sue capacità di pilota militare, pur in condizioni estremamente critiche, riusciva nel suo generosissimo ed altruistico tentativo di mantenere l'aeromobile in volo per guadagnare il tempo necessario ed indispensabile a scongiurare la caduta incontrollata del velivolo in zona abitata, restando ai suoi comandi con consapevolezza e lucido coraggio, sino ai limiti estremi delle umane capacità. Solo quando il velivolo, fuori dalla zona più densamente abitata, si rendeva totalmente incontrollabile e le possibilità di salvezza personale erano ormai irrimediabilmente compromesse, ne tentava in extremis l'abbandono, perdendo la vita mentre il velivolo impattava al suolo, distruggendosi senza arrecare danni.

Fulgido esempio di eccelse capacità professionali, di virtù militari e generoso altruismo, con il suo eroico e nobilissimo comportamento ha dato lustro all'Aeronautica militare e all'Italia». — Lancenigo (Treviso), 8 febbraio 2001

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2001

CIAMPI

MARTINO, *Ministro della difesa*

01A13504

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2001.

Iscrizione, variazione di denominazione e radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condiziona-

mento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella B, allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, tre prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti da fornitori esteri;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla radiazione di varie marche di tabacchi lavorati nonché alla radiazione di una marca di sigaretta per la quale la ditta fornitrice non è più depositaria del marchio;

Considerato, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B, C e D allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e alla tabella A, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, al cambio di denominazione due marche di tabacco lavorato già iscritte nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la relativa ripartizione:

SIGARI E SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESA LE SPESE DISTRIBUZIONALI)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPOSTA SPETTANTE AL RIVENDITORE (ALG. 10%)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
6.442.667	3.327,36134	2.944.000	1.520,44911	2.133.933	1.101,77472	1.290.000	661,05483	12.800.000	6.610,85
4.645.333	3.535,31580	3.128.000	1.615,47718	2.288.867	1.170,83684	1.350.000	702,38138	13.600.000	7.023,81
8.254.667	4.263,17641	3.772.000	1.948,07542	2.733.333	1.411,64885	1.640.000	845,98921	16.400.000	8.459,89

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

sigarette: Fortuna - Amsterdamer;

sigaretti naturali: Nobel Petit Light;

sigaretti altri: Blues Cocktail (confezione da 2 pezzi);

Blues Lights (confezione da 2 pezzi);

Mercator Sunrise Tropical Taste Filter (confezione da 2 pezzi);

Amber Natural Filter (confezione da 2 pezzi);

Cafè Creme Oriental Aroma (confezione da 2 pezzi).

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle B, C e D allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

**SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Nazionali**

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit. Conf.	Euro Conf.
SAX SPECIAL	0,9	11,0	192,500	99,42	20	3,850	1,99
SAX LIGHT	0,6	7,0	192,500	99,42	20	3,850	1,99

**SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)**

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit. Conf.	Euro Conf.
FORTUNA KS	0,9	12,0	210,000	108,46	20	4,200	2,17
FORTUNA KS LIGHTS	0,7	8,9	210,000	108,46	20	4,200	2,17
PALL MALL 100's LIGHTS	0,7	9,0	242,500	125,24	20	4,850	2,50
PALL MALL SPECIAL SLIM	0,3	3,0	242,500	125,24	20	4,850	2,50
MILD SEVEN CHARCOAL FILTER	0,8	10,0	290,000	149,77	20	5,800	3,00
MILD SEVEN LIGHTS CHARCOAL FILTER	0,5	6,0	290,000	149,77	20	5,800	3,00
MILD SEVEN SUPER LIGHTS CHARCOAL FILTER	0,3	3,0	290,000	149,77	20	5,800	3,00

**SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)**

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
CUABA DIADEMAS	16.400.000	8.469,89	1	82.000	42,35
A. TURRENT ROMANCES	4.800.000	2.478,99	1	24.000	12,39
A. TURRENT ROBUSTO	4.000.000	2.065,83	1	20.000	10,33
A. TURRENT MODESTOS	3.600.000	1.859,24	1	18.000	9,30
A. TURRENT CHURCHILL	6.000.000	3.098,74	1	30.000	15,49
TE AMO N.4	1.700.000	877,98	1	8.500	4,39
TE AMO N.7	1.400.000	723,04	1	7.000	3,62
TE AMO MEDITATION	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
TE AMO PIRAMIDE	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
TE AMO ROBUSTO	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
TE AMO CELEBRATION GLASSTUBE	3.000.000	1.549,37	1	15.000	7,75
TE AMO ANIVERSARIO N.2	3.600.000	1.859,24	1	18.000	9,30
TE AMO ANIVERSARIO N.4	3.000.000	1.549,37	1	15.000	7,75
TE AMO ANIVERSARIO N.7	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
TE AMO ANIVERSARIO TORO	4.000.000	2.065,83	1	20.000	10,33
TE AMO ANIVERSARIO CHURCHILL	5.200.000	2.685,58	1	26.000	13,43
TE AMO ANIVERSARIO ROBUSTO	3.600.000	1.859,24	1	18.000	9,30
TE AMO ANIVERSARIO PIRAMIDE	4.800.000	2.478,99	1	24.000	12,39
PEÑAMIL PLATA Nº1	700.000	361,52	5	17.500	9,04
PEÑAMIL PLATA Nº2	860.000	340,86	5	16.500	8,52
PEÑAMIL PLATA Nº3	480.000	247,90	5	12.000	6,20
ALVARO PANETELAS	360.000	185,92	5	9.000	4,65
SANTA CLARA 1830 QVINO	620.000	320,20	10	31.000	16,01
DAVIDOFF PETIT CORONA	3.400.000	1.755,95	1	17.000	8,78
DAVIDOFF PETIT CORONA	3.400.000	1.755,95	5	85.000	43,90
DAVIDOFF PETIT CORONA	3.400.000	1.755,95	25	425.000	219,49
DAVIDOFF ROBUSTO	5.000.000	2.582,28	1	25.000	12,91

SIGARI NATURALI

	Lil Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lil/conv.	Euro/conv.
DAVIDOFF ROBUSTO	5.000.000	2.582,28	4	100.000	51,65
DAVIDOFF ROBUSTO	5.000.000	2.582,28	25	625.000	322,73
DAVIDOFF LONGSLE	4.600.000	2.375,70	1	29.000	11,89
DAVIDOFF LONGSLE	4.600.000	2.375,70	5	115.000	59,33
DAVIDOFF LONGSLE	4.600.000	2.375,70	25	575.000	296,93
DAVIDOFF CHURCHILL	9.000.000	4.648,11	1	45.000	23,24
DAVIDOFF CHURCHILL	9.000.000	4.648,11	4	180.000	92,96
DAVIDOFF CHURCHILL	9.000.000	4.648,11	10	450.000	232,41
AVO DOMAINE 40	3.600.000	1.859,24	1	18.000	9,30
AVO DOMAINE 40	3.600.000	1.859,24	4	72.000	37,18
AVO DOMAINE 40	3.600.000	1.859,24	25	450.000	232,41
AVO DOMAINE 50	3.600.000	1.859,24	1	18.000	9,30
AVO DOMAINE 50	3.600.000	1.859,24	4	72.000	37,18
AVO DOMAINE 50	3.600.000	1.859,24	25	450.000	232,41
AVO DOMAINE 60	2.600.000	1.342,79	1	13.000	6,71
AVO DOMAINE 60	2.600.000	1.342,79	5	65.000	33,57
AVO DOMAINE 60	2.600.000	1.342,79	25	325.000	167,85
AVO DOMAINE FIGURADOS	3.400.000	1.755,95	3	51.000	26,34
AVO DOMAINE CLASICOS	3.200.000	1.652,86	3	48.000	24,79
LA LIBERTAD DEMI CORONA	1.300.000	671,39	1	6.500	3,36
LA LIBERTAD CORONA	1.800.000	928,52	1	9.000	4,65
LA LIBERTAD ROBUSTO	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
LA LIBERTAD LONGSLE	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
ONEOFF JULIETAS	4.800.000	2.478,99	25	600.000	309,87
ONEOFF JULIETAS	4.800.000	2.478,99	50	1.200.000	619,75
ONEOFF PROMINENTES	5.600.000	2.892,16	25	700.000	361,52
ONEOFF PROMINENTES	5.600.000	2.892,16	50	1.400.000	723,04
ONEOFF PIRAMIDES	5.600.000	2.892,16	25	700.000	361,52
ONEOFF PIRAMIDES	5.600.000	2.892,16	50	1.400.000	723,04
ONEOFF CORONA GORDAS	4.000.000	2.085,83	25	500.000	258,23
ONEOFF CORONA GORDAS	4.000.000	2.085,83	50	1.000.000	516,46
ONEOFF CAMPANAS	4.800.000	2.478,99	25	600.000	309,87
ONEOFF CAMPANAS	4.800.000	2.478,99	50	1.200.000	619,75
ONEOFF ROBUSTOS	4.000.000	2.085,83	25	500.000	258,23
ONEOFF ROBUSTOS	4.000.000	2.085,83	50	1.000.000	516,46
ONEOFF CERVANTES	4.000.000	2.085,83	25	500.000	258,23
ONEOFF CERVANTES	4.000.000	2.085,83	50	1.000.000	516,46
ONEOFF CORONAS	3.600.000	1.859,24	25	450.000	232,41
ONEOFF CORONAS	3.600.000	1.859,24	50	900.000	464,81
ONEOFF PERLAS	2.600.000	1.342,79	25	325.000	167,85
ONEOFF PERLAS	2.600.000	1.342,79	50	650.000	335,70
ONEOFF LAGUITOS N° 1	4.000.000	2.085,83	25	500.000	258,23
ONEOFF LAGUITOS N° 1	4.000.000	2.085,83	50	1.000.000	516,46
ONEOFF LAGUITOS N° 2	3.800.000	1.859,24	25	450.000	232,41
ONEOFF LAGUITOS N° 2	3.800.000	1.859,24	50	900.000	464,81
ONEOFF NINEAS	3.600.000	1.859,24	25	450.000	232,41
ONEOFF NINEAS	3.600.000	1.859,24	50	900.000	464,81
ONEOFF MAREVAS	3.200.000	1.652,86	25	400.000	206,58
ONEOFF MAREVAS	3.200.000	1.652,86	50	800.000	413,17
ONEOFF SEDANES	3.000.000	1.549,37	25	375.000	193,67
ONEOFF SEDANES	3.000.000	1.549,37	50	750.000	387,34
ONEOFF PERFECTOS	5.600.000	2.892,16	25	700.000	361,52
ONEOFF PERFECTOS	5.600.000	2.892,16	50	1.400.000	723,04
DON GUILLERMO X SUPREMOS N.1 SPECIAL RESERVE	3.700.000	1.910,89	1	18.500	9,55
DON GUILLERMO X SUPREMOS N.2 SPECIAL RESERVE	3.700.000	1.910,89	1	18.500	9,55
DON GUILLERMO X SUPREMOS N.3 SPECIAL RESERVE	3.700.000	1.910,89	1	18.500	9,55
DON GUILLERMO ROBUSTO (TUBO) SPECIAL RESERVE	3.700.000	1.910,89	1	18.500	9,55
DON GUILLERMO CHURCHILL (TUBO) SPECIAL RESERVE	3.700.000	1.910,89	1	18.500	9,55
FUENTE-FUENTE OPUS-X RESERVA D'CHATEAU	13.600.000	7.023,81	1	68.000	35,12
FUENTE-FUENTE OPUS-X PERFECCION N°5	8.000.000	4.131,56	1	40.000	20,66
FUENTE-FUENTE OPUS-X SUPER BELICOSO	12.800.000	6.610,85	1	64.000	33,05

SIGARI ALTRI

	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
ALVARO RANGER	380.000	196,25	10	19.000	9,81
ALVARO ISLENOS	220.000	113,62	10	11.000	5,68

SIGARETTI NATURALI

	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
DON GUILLERMO FELIPIN COCONUT	800.000	413,17	20	40.000	20,66
WILLEM II PRIMO 10 PANATELLAS	200.000	103,29	10	5.000	2,58
RUFFIS	480.000	247,90	5	6.000	3,10
RUFFIS	480.000	247,90	10	12.000	6,20

SIGARETTI ALTRI

	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
VILLIGER PREMIUM VANILLA	220.000	113,62	20	11.000	5,68
PENAMIL PLATA CIGARRITOS	340.000	175,60	20	17.000	8,78
ALVARO MINI	320.000	165,27	10	8.000	4,13
ALVARO MONIC	340.000	175,60	5	4.250	2,19
CAFÉ CRÈME ORIENTAL AROMA TWIN	60.000	30,99	2	300	0,15
WINGS ORIGINAL	176.000	90,90	10	4.400	2,27
WINGS TROPICAL DELIGHT FILTER	190.000	98,13	10	4.750	2,45
WINGS TROPICAL DELIGHT	180.000	92,96	10	4.500	2,32
MACOBA FILTER COFFEE CREAM	170.000	87,80	20	8.500	4,39
MACOBA FILTER COFFEE CREAM	170.000	87,80	2	850	0,44

**TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)**

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Lit./Conf.	Euro/Conf.
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------	------------

SANS SOUCI MAJESTIC MIXTURE	600.000	309,87	100	60.000	30,99
JACARANDA TROPIC FRAGRANCE	600.000	309,87	100	60.000	30,99
PERGAMON CLASSICAL TOBACCO	600.000	309,87	100	60.000	30,99
CHRISTMAS BLEND -IL TABACCO DI NATALE - WEIHNACHTS TABAK	470.000	242,73	100	47.000	24,27
BORKUM RIFF VANILLA CAVENDISH	230.000	118,79	50	11.500	5,94

**TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO
(TABELLA D)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)**

TABACCO DA FIUTO	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Lit./Conf.	Euro/Conf.
------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------	------------

LA NAZIONALE	320.000	165,27	10	3.200	1,65
RUMNEY'S FRUIT SNUFF	320.000	165,27	6	1.920	0,99
SINGLETON'S SUPER MENTHOL	320.000	165,27	6	1.920	0,99
SINGLETON'S SUPER MENTHOL	320.000	165,27	3	960	0,50

**SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza extra UE)**

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
-----------------	---------------------	---------------------	-------	------------	------------

CEZAR BRONNER 1956 PHARAON CORONA	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
CEZAR BRONNER 1956 ALFIERE	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23

Art. 4.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è variata come segue:

sigarette: da Peter Stuyvesant Ultra a Peter Stuyvesant Ultra Lights;

sigari naturali: da Don Camilo Brandy a Don Camilo Vanilla.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ufficio controllo Ministeri economici, finanziari
Registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 247*

01A13728

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle II.DD., dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata, in Ascoli Piceno.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE**

In base alle attribuzioni conferitogli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 29 dicembre 2001, il mancato funzionamento dei seguenti uffici con sede nella città di Ascoli Piceno: ufficio distrettuale delle imposte dirette; ufficio I.V.A.; ufficio del registro; sezione staccata della direzione regionale.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati, soppressi con effetto dal 30 novembre 2001 e le cui competenze sono state trasferite in pari data, al nuovo ufficio locale di Ascoli Piceno, non hanno operato nella giornata del 29 novembre 2001:

per poter assicurare il trasloco degli arredi, delle attrezzature e degli atti dalle loro sedi a quella del nuovo ufficio locale di Ascoli Piceno, situata in via Marini n. 15;

per favorire il funzionamento della nuova struttura fin dalla sua attivazione, avvenuta il 30 novembre 2001.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Il garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 4 dicembre 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A13714

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 21 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori ospedalieri SS. Annunziata», in Taranto.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «Lavoratori ospedalieri SS. Annunziata», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 1° giugno 1977, repertorio 162321, registro imprese n. 4665 presso la C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 21 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A13717

DECRETO 22 novembre 2001.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2000.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un aumento di L. 800.000 del contributo annuo dovuto dagli iscritti;

Vista la lettera del 23 agosto 2001, protocollo 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Progetto fondi speciali, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari all'1,6% per l'anno 2000;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, da L. 1.645.200 a L. 2.471.640 annue.

Roma, 22 novembre 2001

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

01A13641

DECRETO 22 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Soggiorno Lieto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Anna Viparelli in data 14 marzo 1968, repertorio n. 139122, registro società n. 3985/5100, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 858;

2) società cooperativa edilizia «Torre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ispani, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 5 marzo 1977, repertorio n. 63078, registro società n. 1558, tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 2198;

3) società cooperativa edilizia «La Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 27 ottobre 1979, repertorio n. 15273, registro società n. 687, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2684;

4) società cooperativa edilizia «Delle Palme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 2 luglio 1986, repertorio n. 15173, registro società n. 1205, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4307.

Salerno, 22 novembre 2001

Il direttore reggente: CAPUANO

01A13715

DECRETO 23 novembre 2001.

Tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Prato, con decorrenza 1° gennaio 2001.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PRATO**

Visto l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale rapporti lavoro del 2 febbraio 1995, protocollo V/25157/70 - DOC;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Visto le funzioni attribuite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, agli uffici provinciali del lavoro, ora direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nell'incontro tenutosi il 1° ottobre 2001, presso la sede dell'ufficio;

Considerata la necessità di una rideterminazione delle tariffe vigenti essendo decorso il biennio;

Decreta:

Art. 1.

Per la provincia di Prato le tariffe minime di facchinaggio sono determinate in relazione alle operazioni, alla merce, sia in misura oraria che in quantità come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Le tariffe così come rideterminate avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2002 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con durata biennale.

Prato, 23 novembre 2001

Il direttore provinciale: IZZO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME DI FACCEINAGGIO IN VIGORE DAL 01.01.1992
PER LA PROVINCIA DI PRATO EMESSE DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO
IN BASE AL D.P.R. 18 APRILE 1991 N° 342.

Tutte le tariffe, se non diversamente specificato, si intendono applicate senza maggiorazione:

Per operazioni di carico e scarico su o da piombi rialzati fino a 1 gradino:

Per accatastamento, svuotatura e disaccatastamento fino alla altezza di mq. 1,30.

Le tariffe stesse, se non diversamente indicato, sono riferite, per peso di q.

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI		SCHI SCARICARI, MAGAZZINI,	
		RACCORDATI E PIATTALI	
OPERAZIONI VARIE			
Manovra silos di vero fumo, biancoda, gualata.			
Manovra di acetilene, fornice di economia.			
*per un impiego minimo fino a 4 ore	* L.	180912	Euro 93,43 a persona
-oltre 4 ore e fino ad un massimo di 8 ore.	* L.	331821	Euro 171,37 a persona
VINO - OLIO - LIQUORI			
Scarico e carico di liquori, vini pregiati ed al-			
tre sostanze liquide in scatole o cartoni, da ca-			
rica o vagone a magazzino e viceversa per autotra-			
na e segna completa.....	* L.	1449	Euro 1,77 al q. 10
-Idem come sopra per scarichi o carichi inferiori			
a q.li 100	* L.	3424	Euro 1,77 al q. 10
-Idem come sopra per carichi e scarichi di "danzag-			
na piena	* L.	3526	Euro 1,82 ciascuna
*scarico e carico di "danzag na vuota	* L.	1464	Euro 0,71 ciascuna
FRUTTA ED ORTAGGI			
Si applicano le tariffe vigenti nel mercato orto-			
frutticolo all'ingrosso.			

SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI.
CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI
P. RACCOMENDATI E PIATTALE

COMBUSTIBILI - SOLIDI - LIQUIDI O GASOSI

Ligniti, carboni fossili, antraciti, carbone coke
legna da ardere comune (scaglie), legna da ardere
sega, fusti di petrolio, gasolio, olio, gasolio
in scatole e secchielli.....

1909 EURO

1,03 al q.le

PRODOTTI ALIMENTARI

Zucchero, caffè, tè, pasta alimentare, conser-
ve alimentari:

- in scatole o cartoni fino a Kg. 25

L.

2689 EURO

1,19 al q.le

- in sacchi o casse fino a Kg. 50.....

L.

2197 EURO

1,13 al q.le

per carichi inferiori a q.li 50 maggiorazione del 5 %
per carichi superiori a q.li 50 e inferiori a
q.li 100 maggiorazione del 25%

- Baccalà, pesce conservato salato, acque minera-
la botta, aranciate.....

L.

2197 EURO

1,13 al q.le

LEGNAME

Tavole a misura e travi, tavolette in pacchi,
compensati, radica ecc. tronchi paloci comuni.

lamiera in casse.....

L.

1874 EURO

0,97 al q.le

Paloni cattedrati, assicelle in pacchi da Kg.25.....

L.

3224 EURO

1,72 al q.le

MATERIALE INILE DA COSTRUZIONE

Cotto in tegole, laterizi in galleria forati.....

L.

1612 EURO

0,83 al q.le

Calce, cemento, gesso in sacchi, eternit, mattoni

refrattari

L.

1618 EURO

0,84 al q.le

Mattonelle in casse e barbotte.....

L.

1874 EURO

0,97 al q.le

SETTORI PRODOTTI VARI PER LA CONTECNIA E CEMENTI

Mangini, integrativi, farine, latte in polvere,
cascami, ecc.

1) Operazioni di palletizzazione da autocarro a
pallet e viceversa.....

L.

1779 EURO

0,66 al q.le

2) Operazioni di carico da pallet ad autocarro
per portate inferiori a q.li 50.....

L.

1602 EURO

0,83 al q.le

3) Operazioni di scarico o carico da autocarro
o viceversa.....

L.

2128 EURO

1,31 al q.le

4) Operazioni di spostamento merce varia interne
magazzino.....

L.

1645 EURO

0,85 al q.le

5) Operazioni di palletizzazione da rella a pal-
letti o viceversa.....

L.

1634 EURO

0,85 al q.le

6) Operazioni di vuotatura di materie prime.....

L.

1734 EURO

0,90 al q.le

7) Operazioni di doppio spostamento interno mag-
azzino.....

L.

2613 EURO

1,45 al q.le

8) Operazioni di scarico o carico da autocarro con
stivaggio o distivaggio da e fino a m. 6.....

L.

1967 EURO

1,02 al q.le

9) Operazioni di palletizzazione di prodotto al
reparto.....

L.

1197 EURO

0,62 al q.le

**SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI,
CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI
E RACCORDATI E PIAZZALI**

PRODOTTI CHIMICI

Plastica, polietene, polistirolo, cartone, ecc.	+	L.	1650	EURO	0,85 al q. le
Carico o scarico nero fumo in sacch. (da magazzino a autotreno a vacuover).....	+	L.	4625	EURO	2,39 al q. le
Carico o scarico materiale nero, grafico, biossido in sacch. o scatola.....	+	L.	2580	EURO	1,33 al q. le
Carico o scarico di sali cloruro di zinco, ammo- niaca in sacch., fertilizzante, antiparassitari, in sacch. o scatola.....	+	L.	1248	EURO	0,64 al q. le
Polfo in pan., terre della fonderia, polvere di alluminio.....	+	L.	1791	EURO	0,92 al q. le
Cera, bitume, paraffina.....	+	L.	3251	EURO	1,58 al q. le
Carbone di calcio in fusti.....	+	L.	1463	EURO	0,76 al q. le

MATERIALI FERROSI E METALLI IN GENERE

Ferro in barre, fasci di tubo, filo in rotoli.	+	L.			
Longarine, materiali ferrosi, metalli lamiera:	+				
- scarico a corsa.....	+	L.	1758	EURO	0,91 al q. le
- da terra a scava orizzontale e verticale.....	+	L.	1458	EURO	0,75 al q. le
- scarico e sistemazione con scava verticale.....	+	L.	2396	EURO	1,24 al q. le
- piombo, alluminio, metalli in pani e affini.....	+	L.	1492	EURO	0,77 al q. le
- ritagli e rottami, lamiera, ferro.....	+	L.	2079	EURO	1,07 al q. le
- materiali ferrosi alla rinfusa.....	+	L.	1353	EURO	0,70 al q. le
- carico e scarico zinc forati oramai.....	+	L.	47313	EURO	24,40 l'ora
- scarico porta pile e rotative vassine.....	+	L.	1458	EURO	0,76 al q. le
- scarico e sciva di materiale ferroso.....	+	L.	1451	EURO	0,75 al q. le
- scarico e sistemazione ghisa.....	+	L.	1874	EURO	0,97 al q. le
- carico e scarico di materiale ferroso.....	+	L.	1453	EURO	0,75 al q. le
- carico e scarico sistemazione ghisa.....	+	L.	2888	EURO	1,49 al q. le
- ghisa in pani e rottami sistemazione.....	+	L.	1738	EURO	0,89 al q. le
- scarico trucioli di legno.....	+	L.	1874	EURO	0,97 al q. le

MARNI - VETRO - CARTA

- Vetro in bottine alla confusione.....	+	L.	1878	EURO	0,96 al q. le
- Vetro in casse o gababbie (q. le 2).....	+	L.	1661	EURO	0,86 al q. le
- Vetro in casse o gababbie (oltre q. le 2).....	+	L.	1794	EURO	0,93 al q. le
- Marni in cassa fino a q. le 1.....	+	L.	1661	EURO	0,86 al q. le
- Carta o cartoni in pacchi e rinfusa.....	+	L.	2086	EURO	1,08 al q. le
- Carta in rotoli.....	+	L.	1794	EURO	0,93 al q. le

PRODOTTI E MATERIALE VARIO

- Bicchieri in scatole, piatti, ecc.....	+	L.	2292	EURO	1,18 al q. le
- Ricambi in plastica.....	+	L.	1793	EURO	1,93 al q. le
- Frigoriferi, lavatrici, cucine economiche.....	+	L.	2685	EURO	1,19 ciascuno
- Vecchi da bagno.....	+	L.	2458	EURO	1,17 al q. le
- Radiatori.....	+	L.	1783	EURO	0,92 al q. le
- Cella in fusti o in scatola.....	+	L.	2079	EURO	1,07 al q. le
- Articoli igienici-sanitari (porcellana).....	+	L.	2079	EURO	1,07 al q. le
- Batterie elettriche in casse.....	+	L.	1745	EURO	0,89 al q. le
- Saponi e sapone e in colla.....	+	L.	3190	EURO	1,76 al q. le
- Detergenti, insetticidi, varrochiani, saponi pom- a e soda in scatole e cartoni.....	+	L.	2197	EURO	1,13 al q. le
- Medietali e simili in scatole e cartoni.....	+	L.	2197	EURO	1,13 al q. le
- Bitume, argilla in sacchetti fino a q. le 50, pa- ciffino in scatole e cartoni.....	+	L.	2197	EURO	1,13 al q. le

CANTICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI:

SCALE FERROVIARIE, MAGAZZINI,

RACCORDATI E PIASALI

PELLAME

Pelli scuote da camion e bagaglio, compreso stivaggio.....	"	1.	7612 EURO	3,96 al q.le
Pelli fresche -dalla coda sopra, sale per coda delle pelli in sacchi da Kg.50.....	"	1.	2197 EURO	3,13 al q.le
Pelli fresche in contenitori da camion e bagaglio compreso stivaggio.....	"	1.	2471 EURO	1,26 al q.le

FABBRICHE E STABILIMENTI CERAMICHE E COLORIFICI

Sacchi in genere.....	"	1.	2093 EURO	1,06 al q.le
Fusci in genere fino a Kg.100.....	"	1.	30145 EURO	158,77 al q.le
Sabbie	"	1.	2157 EURO	1,13 al q.le
Argille, compresa sistemazione	"	1.	2639 EURO	1,39 al q.le
Cedine sfuso	"	1.	2416 EURO	1,26 al q.le

NOMINATIVA PER: INDENNITA', TRASFERITI, MAGGIORAZIONI, ecc.), ecc. ecc.

1) MAGGIORAZIONI PER IL SETTORE CARMI ED AVVICINICOLE (Mestieri, Macelli, Confezioni, ecc.)

Il lavoro eseguito nei giorni considerati festivi della legge la maggiorazione e' del 50% della tariffa.

Per il lavoro urgente richiesto fuori delle ore di mercato la maggiorazione e' del 100% della tariffa.

2) STIVAGGI E PERCORSI

Il percorso e' compreso entro i mt. 150 per ogni stazzo oltre i mt. 150 indivisibili L. 140 in piu' al q.le

Lo stivaggio e distavaggio delle merci sui veicoli, automobili e bagaglio e' compreso nella tariffa, si intende fare a mt. 1,40 da mt. 1,40 a mt. 3. L. 140 in piu' al q.le.

Per ogni gradino sia in salita che in discesa a partire dal 3° 1° 30 ciascuno in piu' al q.le.

3) INDENNITA' DI ATTESA O TRASFERITA

Se il periodo intercorso tra il momento ordinato dal committente per l'inizio dei lavori e quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio e' superiore ad un'ora, non per causa dei lavoratori, e ciascuno di essi e' dovuta una indennita' nella misura di L. 13,66 per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.

A tale effetto e' considerato trascorso in attesa il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori del centro abitato con mezzi messi a disposizione dal committente e l'indennita' dovuta, come nel caso precedente, dopo la prima ora.

La stessa indennita' di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, non venga effettuata l'operazione per la quale erano stati chiamati.

Detta compenso sara' corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione del committente a partire dal momento per il quale il servizio stesso e' stato ordinato per la esecuzione dal committente medesimo.

I facchini sono responsabili dei danni che possono arrecare.

4) ONERI ASSICURATIVI PREVIDENZIALI PER IL GRATIFICA ecc

Le tariffe suddette sono comprensive di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che sono stati valutati nella misura del 41% delle tariffe base, e delle maggiorazioni del 20% sempre della tariffa base, per ferie, giornate natalizie e festività infrasettimanali.

TARIFFE AD ECONOMIA

In considerazione delle difficoltà che si incontrano per l'applicazione delle tariffe tabellari.

- a) Nelle operazioni di carico e scarico di merci voluminose, ingombranti, od anche di piccole partite relative a merci frazionate per qualità di imballaggio.
- b) In movimenti vari di merci;
- c) In alcune operazioni interne dei magazzini e dei piazzali non contemplate dalle tariffe;
- d) Nella consegna e nel ricevimento di merci al doganiero;
- e) Nelle operazioni necessarie per pervenire alla pesatura;
- f) Nelle operazioni preliminari o complementari di particolare fatica o stancante, e' data facoltà alle Aziende, senza che ciò importi deroghe alcuna alla disciplina del lavoro autonomo prevista dall'art. 2.222 del C.C. di avvalersi dell'opera dei fischini, da retribuirsi con compenso forfettario nelle modalità e misure seguenti

1) Per prestazioni di durata superiore a 4 ore e pari a 8 ore consecutive.....	"	L.	215600	EURO	411,35
2) Per prestazioni di durata inferiore o pari a 4 ore ore consecutive.....	"	L.	121000	EURO	42,49
3) MAGGIORAZIONI	"				
lavoro eseguito in economia oltre le 8 ore maggiorazione delle tariffe del 20%.....	"	L.	32340	EURO	16,70 l'ora
lavoro eseguito in economia nelle ore notturne maggiorazione delle tariffe del 75%.....	"	L.	47135	EURO	24,34 l'ora
lavoro eseguito in economia nei giorni festivi maggiorazione delle tariffe del 50% di cui al punto 1.....	"	L.	40425	EURO	20,48 l'ora
punto 2.....	"	L.	45760	EURO	23,63

* PER LAVORO NOTTURNO SI INTENDE QUELLO ESEGUITO DALLE ORE 2 E ORE 27 ALLE ORE 6

SETTORE TESSILE FRANCESE

SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI,

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI

F RACCOMODATI E PIASZALI

A) manufatti tessili in partenza	*			
1) Operazioni di ritiro e consegna a magazzino	+			
comprese il trasporto per conto di Casa di	*			
Spedizione:	*			
- per tessuti in genere in ballo, corali o per	*			
merci aventi un rapporto peso/volume non su-	+			
peratore a 1:6 (cioè) oltre Kg. 166 al metro	*			
cubo):.....	1.	5653	EURO	2,92 al q.le
- per scorte e scorte di tessuti geometrici,	*			
coperte, confezioni, maglieria, filati in	*			
matasse per maglieria od altre merci normal-	*			
mente voluminose, intendendo per tali quelle	+			
aventi un rapporto peso/volume superiore	ad			
1:6 e fino a 1:10 (cioè) da Kg. 100 a Kg.166	*			
al metro cubo):.....	1.	7388	EURO	3,87 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuti tipo orsetto,	*			
od altre merci eccezionalmente voluminose,	*			
intendendo per tali quelle aventi un rappor-	+			
to peso/volume superiore ad 1:10 (cioè) fino	+			
a Kg. 100 al metro cubo):.....	1.	9136	EURO	4,71 al q.le
2) Operazioni di ritiro da stabilimento a vago-	*			
no, sottomento o container, compreso il tra-	*			
sporto per conto di Casa di Spedizione, ra-	*			
guardanti partite comunemente definite a	+			
'groupage' e destinate sia al traffico Euro-	+			
per via terra, sia all'esportazione via mare.	+			
a) partite di peso fino a 50 q.li	*			
per tessuti in genere in ballo, corali o per	*			
merci aventi un rapporto peso/volume non su-	+			
peratore a 1:6 (cioè) oltre Kg. 166 al metro	*			
cubo):.....	1.	7989	EURO	4,12 al q.le
- per scorte e scorte di tessuti geometrici,	+			
coperte, confezioni, maglieria, filati in	+			
matasse per maglieria od altre merci normal-	*			
mente voluminose, intendendo per tali quelle	*			
aventi un rapporto peso/volume superiore	ad			
1:6 e fino a 1:10 (cioè) da Kg. 100 a Kg.166	*			
al metro cubo):.....	1.	5512	EURO	4,91 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuti tipo orsetto,	*			
od altre merci eccezionalmente voluminose,	*			
intendendo per tali quelle aventi un rappor-	+			
to peso/volume superiore ad 1:10 (cioè) fino	+			
a Kg. 100 al metro cubo):.....	1.	11273	EURO	5,83 al q.le

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI

SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI,

E RACCORDATI E PIAZZALI

partite di peso oltre 50 q.li	*			
per tasconi in genere su bolle, rotoli e per merci aventi un rapporto peso/volume non su- periore a 1:6 (cioè oltre Kg. 186 al metro cubo).....	+ L.	6883	EURO	3,55 al q.li
- per scatole e scatoloni di tessuti poveri, coperte, confettioni, maglieria, filati in matassa per maglieria od altre merci normal- mente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rapporto peso/volume superiore ad 1:6 e fino a 1:12 (cioè da Kg. 186 a Kg. 366 al metro cubo).....	+ L.	8495	EURO	4,49 al q.li
- per tappeti con pelo, tessuto tipo orzotto, od altre merci eccezionalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rappor- to peso/volume superiore ad 1:10 (cioè fino a Kg. 360 al metro cubo).....	+ L.	10446	EURO	5,39 al q.li
- per partite di sfalsciata e filati in colli pressati di oltre 120 q.li.....	+ L.	5799	EURO	2,99 al q.li
NOTA ESPLICATIVA				
Le tariffe di cui alla presente lettera e saranno applicate anche per le partite uni- che e vagone completo, qualunque sia il lor- co peso.				
II) Carico da magazzino a vagone e/o camion:	*			
Per merci normali.....	+ L.	2433	EURO	1,26 al q.li
Per merci voluminose.....	+ L.	3592	EURO	1,80 al q.li
III) Carico merci stabilimento cliente:	*			
Per merci normali.....	+ L.	3675	EURO	1,90 al q.li
Per merci voluminose.....	+ L.	4531	EURO	2,34 al q.li
Per merci eccezionalmente voluminose	+ L.	4891	EURO	2,53 al q.li
Per carichi incompleti presso Ditta:	*			
Per merci normali minimo tassabile q.li 80 per ogni carico parziale	*			
Per merci voluminose minimo tassabile q.li 10 per ogni carico parziale	*			
b) Per operazioni di ritiro e consegna da ma- gazzino o stabilimento cliente, per conto di Case di Spedizione:	*			
- per le prime bollette di accompagnamento: minimo tassabile Kg. 100	*			
- per successive bollette: minimo tassabile Kg. 50	*			

SCALI FERROVIARI. MAGAZZINI.			
CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI		RACCORRIMENTI E PISTALI	

6) Per clienti e consegne presso le ditte in località: AGLIANA, CALENZANO, MONTENAPOLI, VIANO, ROGGIO A CAIANO e MONTALE, per ogni viaggio oltre al prezzo corrispondente alle relative tariffe di cui sopra...	L.	31149 EURO	17,12 al viaggio
B) MATERIE PRIME TESSILI			
1) Ballo e colli di stracci o di fibre sintetiche pressati: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.....	L.	2911 EURO	1,52 al q.le
2) Ballo di lana pressata e non, sfilacciata, colmonata, fibre sintetiche in scatole: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.	L.	1416 EURO	1,77 al q.le
3) Stracci alla rinfusa e in sacchetti: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.	L.	6576 EURO	3,40 al q.le
4) Se il trasporto di cui ai punti 1, 2 e 3 viene effettuato da, comune di: VIANO, CALENZANO, MONTENAPOLI, CAMPI BISSINATO, AGLIANA-ROGGIO A CAIANO, MONTALE e nelle frazioni del comune di Fiesse, maggiorazione pari a...	L.	593 EURO	0,31 al q.le
4.B. si intendono per frazioni i luoghi al di fuori dei caselli indicatori del territorio cittadino.			
5) Per carico di stracci alla rinfusa e in sacchetti, da vagone a camion.....	L.	4415 EURO	2,28 al q.le
6) Operazioni di ammassamento interno magazzino con distaccamento e stivaggio fino alla terza e a carico o scarico da colli di cassa o ballo, da magazzino ad automezzo e vagone o viceversa.....	L.	1735 EURO	0,89 al q.le
7) Per operazioni di smistamento.....	L.	1071 EURO	0,55 al q.le
8) Per scarico delle materie prime tessili dai container in stazione, oltre alle tariffe di cui ai punti precedenti: maggiorazione pari a	L.	1161 EURO	0,60 al q.le
9) Per smontamento container presso le ditte...	L.	2655 EURO	1,37 al q.le
10) Per le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 9, quando sia richiesta l'atterraggio: maggiorazione pari a	L.	1101 EURO	0,57 al q.le
11) Per smistamento di carri che contengono due sole parate e fordati.	L.	57035 EURO	26,87 l'uno

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI

SCALI PORTUARI, MAGAZZINI,

F RACCORDATI E PIASOLI

PER QUALSIASI TIPO DI MANUFATTO IN IMPORTAZIONE DEVO
TARIFE CONVENUTE PER L'ESPORTAZIONE.

VONO ESSERE APPLICATE LE

MAGAZZINI GENERALI DI PORTO

1) Scarico di merci da trasporto di qualsiasi tipo posti all'interno dei Magazzini Generali, ad introduzione previa peratura, ed sbarco di:	+			
a) Balla o zolli di straccio o di fiore sintetici, balla di lana, fibre sintetiche in scatole, tessuti [palettizzati].....	+	L.	1271 EURO	0,66 al q. lo lordo indiv.
b) Tessuti jeans e filati in scatole.....	+	L.	1601 EURO	0,83 al q. lo lordo indiv.
c) Tessuti, tessuti voluminosi, confezioni, pellicce, cuoio, prodotti chimici in genere, ...	+	L.	2591 EURO	1,34 al q. lo lordo indiv.
d) Servizi alla rinfusa e la sacchetta, ...	+	L.	2754 EURO	1,42 al q. lo lordo indiv.
2) Per il trasbordo di qualsiasi tipo di merce da vagone a camion o viceversa si intendono due operazioni ben distinte di carico e di scarico	+			
3) Spostamento di merci all'interno di uno stesso locale di deposito compresa la riabbartatura. Per merci di cui al punto 1)	+	L.	1084 EURO	0,56 al q. lo
4) Spostamento di merce da un locale di deposito ad un altro nell'ambito del recinto compresa la riabbartatura o l'eventuale impiego di automezzi forniti dai fardini: Per merci di cui al punto 1)	+	L.	1970 EURO	0,97 al q. lo
5) Per scarico o carico o spostamenti di macchinario o di altri materiali contenuti in colli da peso o di dimensioni tali da rendere necessaria l'impiego della gru ai compensi di cui al punto 1) verrà aggiunto un ulteriore compenso per l'uso della gru stessa sulla base della seguente tariffa oraria tenendo conto che dopo la prima ora la tariffa oraria è divisibile di 10 minuti o 30 minuti	+	L.	80080 EURO	41,36

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI		SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI,		RACCORDATI E PIATTELLI	
5) Servizio di spostamento di vagoni ferroviari su binario raccordato, consistente per ogni vagone nelle manovre necessarie per la messa sotto carico e per il posizionamento sul binario di uscita e nella ripiegatura dei supportoni con trasporto degli stessi in stazione di scalo. . .		L.	9278 EURO	5,10	
7) Per scarico di merci giunte in container, oltre alla normale prestazione di cui al punto 1, 2, 3, si aggiungerà una quota fissa per ogni container da 20 piedi		L.	20003 EURO	14,50	
ogni container da 40 piedi		L.	38003 EURO	29,96	
8) Nel caso in cui, a richiesta dei Magazzini Generali, si farà dello smistamento, si renderà necessario oltre alla normale prestazione di cui al punto 1, uno scarico preventivo prima della defunatura e sostituisce: da compensi di cui al detto punto verrà aggiunto un ulteriore compenso di		L.	1010 EURO	0,53 al q.le lordo indiv.	
9) Per convenienza attivata, a richiesta dei Magazzini Generali:		L.	1034 EURO	0,53 al q.le	
Per merci di cui al punto 1 maggiorazione da		L.			
11) Per prestazioni, in economia non ascrivibili a nessuna voce del tariffario per ogni ora andata e ritorno		L.	31070 EURO	16,05	
12) Per operazioni di ricerca merci ed altre che richiedano comunque la manipolazione dei singoli colli, sarà applicata la tariffa oraria.					
M. U. Le tariffe di cui sopra, ad eccezione di quelle di cui al punto 12 e di quelle per le quali è previsto un compenso a parità di motivo dell'impiego della gru, sono comprensive dell'uso dei mezzi meccanici posti a disposizione del committente, dei facchini.					
SALI E TARIFFE					
SALI: da scalo P.S. a magazzino, carico, trasporto e stivaggio in magazzino		L.	4531 EURO	2,34 al q.le	
scarico e stivaggio in magazzino		L.	2477 EURO	1,28 al q.le	
TARIFFE: da scalo P.S. a magazzino, carico, trasporto e stivaggio in magazzino		L.	5362 EURO	2,77 al q.le	
scarico e stivaggio in magazzino		L.	5156 EURO	2,66 al q.le	
MACELLO COMUNALE DI PRATO					
Attività:					
Pressa del capo vivo dalla stalla ed introdotto al posto da macellazione, abbattimento, confezionatura del capo, pulizia viscere, insufflazione polmoni e sottocutanea, esclusa code					

1) Bovini in genere: vitellini (cascioli e interi)	"			
manze, capi, vacche.....	" L.	63739	EURO	32,92 l'uno
	+			
2) Per vitelli fino a Kg. 180 di peso vivo.....	" L.	27948	EURO	14,43 l'uno
	+			
3) Per suini, comprendendo abbruttiti, palatura,	"			
politura, abbattitura.....	" L.	28539	EURO	14,74 l'uno
	+			
4) Capra, abbattitura.....	" L.	63739	EURO	32,92 l'uno
	+			
5) Ovini				
agnelli.....	" L.	9619	EURO	4,98 l'uno
breve.....	" L.	16240	EURO	8,40 l'uno
montone.....	+	22507	EURO	11,62 l'uno
6) Per poltiglia lampo, coccatura da trappo.....	" L.	17961	EURO	9,28 l'uno

01A13618

DECRETO 26 novembre 2001.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in Ferrara.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 16 novembre 2001 con la quale il rag. Lorenzo Tosini ha rassegnato le dimissioni da componente supplente della commissione di cui sopra;

Vista la nota prot. 87/5049/GP del 19 novembre 2001 con la quale l'Unione degli industriali della provincia di Ferrara segnala in sostituzione del rag. Tosini, il dott. Carlo Carnielli;

Decreta:

Il dott. Carlo Carnielli, nato a Garian (Libia) il 3 febbraio 1970, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del rag. Lorenzo Tosini, dimissionario, che decade dalla nomina.

Ferrara, 26 novembre 2001

Il dirigente provinciale: DE ROGATIS

01A13726

DECRETO 27 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Serena a r.l.», in San Bartolomeo in Galdo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 31 ottobre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa sociale Serena a r.l.», con sede in San Bartolomeo in Galdo, via Vico Borgo Nuovo, costituita in data 28 maggio 1996, con atto notaio Ernesto Lettieri, repertorio n. 13041, registro società n. 154803, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1464/277923.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 27 novembre 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A13718

DECRETO 28 novembre 2001.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali, in Parma.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA**

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 28 del 22 settembre 1999, con il quale veniva nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il dott. Paolo Cugini in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni rassegnate in data 25 ottobre 2001 dal dott. Paolo Cugini da membro supplente della commissione provinciale di che trattasi;

Vista la nota del 19 novembre 2001 con la quale l'Unione parmense degli industriali di Parma - designa quale rappresentante supplente dei datori di lavoro nella Commissione stessa il dott. Giorgio Reggi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il dott. Giorgio Reggi, è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Paolo Cugini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 28 novembre 2001

Il direttore provinciale: BALDINI

01A13716

DECRETO 28 novembre 2001.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile, in Genova.

**IL DIRIGENTE REGIONALE
DEL LAVORO DI GENOVA**

Visto il proprio decreto n. 11 datato 31 luglio 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Genova;

Visto il proprio decreto n. 5 datato 3 giugno 1999 relativo alla nomina del sig. Gino Ivaldi a membro supplente nella predetta commissione;

Vista la nota datata 5 novembre 2001 della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Genova, con la quale si richiede la nomina del sig. Domenico Mascher a membro supplente in sostituzione del sig. Gino Ivaldi, dimissionario;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Domenico Mascher è nominato membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Genova, in sostituzione del sig. Gino Ivaldi.

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 novembre 2001

Il dirigente regionale: VETTORI

01A13727

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita con procedura centralizzata europea della specialità medicinale «Helixate Nexgen». (Decreto UAC/C/n. 166/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Modifica di prezzo della specialità medicinale «Helixate Nexgen» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/144/01 - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/144/02 - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/144/03 - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo con-

trattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto il decreto UAC/C n. 132 del 25 gennaio 2001 «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Helixate Nexgen"»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale HELIXATE NEXGEN nelle confezioni di cui al decreto 25 gennaio 2001 di cui in premessa è modificato come segue:

EU/1/00/143/01 - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

A.I.C. n. 034956019/E (in base 10), 11BSRM (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 504.000 pari a 260,29 euro (I.V.A. inclusa);

EU/1/00/143/02 - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

A.I.C. n. 034956021/E (in base 10), 11BSRP (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, I.V.A. esclusa);

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 937.900 pari a 484,38 euro (I.V.A. inclusa);

EU/1/00/143/03 - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

A.I.C. n. 034956033/E (in base 10), 11BSS1 (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.330.000 pari a 686,89 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.799.800 pari a 929,52 (I.V.A. inclusa).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13531

DECRETO 6 novembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita con procedura centralizzata europea della specialità medicinale «Kogenate Bayer». (Decreto UAC/C/n. 165/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Modifica di prezzo della specialità medicinale «Kogenate Bayer» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/143/01 - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/143/02 - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/143/03 - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto il decreto UAC/C n. 131 del 25 gennaio 2001 «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Kogenate Bayer"»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale KOGENATE BAYER nelle confezioni di cui al decreto 25 gennaio 2001 di cui in premessa è modificato come segue:

EU/1/00/143/01 - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

A.I.C. n. 034955017/E (in base 10), 11BRS9 (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 504.000 pari a 260,29 euro (I.V.A. inclusa);

EU/1/00/143/02 - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

A.I.C. n. 034955029/E (in base 10), 11BRSP (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 937.900 pari a 484,38 euro (I.V.A. inclusa).

EU/1/00/143/03 - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

A.I.C. n. 034955031/E (in base 10), 11BRSR (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.330.000 pari a 686,89 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.799.800 pari a 929,52 (I.V.A. inclusa).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13532

DECRETO 13 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Lansague Alvarez Kilian, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Lansague Alvarez Kilian, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del «Diplomado en Fisioterapia» conseguito in Spagna nel giugno 2000 presso l'Università autonoma di Barcellona, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il «Diplomado en Fisioterapia», conseguito in Spagna nel giugno 2000 presso l'Università autonoma di Barcellona dal sig. Lansague Alvarez Kilian, nato a El Masnou (Barcellona) (Spagna) il 1° agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13508

DECRETO 20 novembre 2001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Helixate».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il provvedimento del 6 luglio 1999 recante «Classificazione della specialità medicinale a base di fattore VIII da DNA ricombinante "Helixate" ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale HELIXATE nelle confezioni indicate è modificato come segue:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile
1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente;

A.I.C. n. 032998015/M (in base 10);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa).

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile
1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente;

A.I.C. n. 032998039/M (in base 10);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa);

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile
1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente;

A.I.C. n. 032998054/M (in base 10);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 20 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13518

DECRETO 20 novembre 2001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kogenate».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il provvedimento del 6 luglio 1999 registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999, registro n. 2, foglio n. 42, recante «Classificazione della specialità medicinale a base di fattore VIII da DNA ricombinante "Kogenate" ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 25/26 settembre 2001 e in data 9/10 ottobre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale KOGENATE nelle confezioni indicate è modificato come segue:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

A.I.C. n. 029615010/M (in base 10);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa).

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

A.I.C. n. 029615022/M (in base 10);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa).

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

A.I.C. n. 029615034/M (in base 10);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C. Bayer S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 20 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13519

DECRETO 3 dicembre 2001.

Eliminazione di testi della Farmacopea europea (Risoluzione AP-CSP (01)2).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (01)2 adottata in data 1° giugno 2001 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'eliminazione al 1° gennaio 2002 delle monografie elencate nell'allegato 1;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi delle monografie Alprenololo benzoato (1066), Betanidina solfato (0374), Glutetimide (0613), Giusquiamo foglia (0225), Giusquiamo polvere titolata (0226), Insulina (0276) e Lanatoside C (0504) così come del capitolo (3.1.12) Gomma per chiusure per contenitori per preparazioni parenterali acquose, per polveri e per prodotti liofilizzati (allegato 1) della Farmacopea europea, presenti nella X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, sono eliminati con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

TESTI ELIMINATI

CAPITOLI

N.	Inglese	Francese	Italiano
3.1.12	Rubber for closures for containers for aqueous parenteral preparations for powders and for freeze-dried products	Caoutchouc pour les fermetures de récipients destinés aux préparations parentérales aqueuses, aux poudres et aux produits cryodéséchés	Gomma per chiusure per contenitori per preparazioni parenterali acquose, per polveri e per prodotti liofilizzati

MONOGRAFIE

Latino	N.	Inglese	Francese	Italiano
Alprenololi benzoas	1066	Alprenolol beanzoate	Alprénolol (benzoate d')	Alprenololo benzoato
Betanidini sulfas	0374	Betanidine sulphate	Bétanidine (sulphate de)	Betanidina solfato
Glutethimidum	0613	Glutethimide	Glutéthimide	Glutetimide
Hyoscyami folium	0225	Hyoscyamus leaf	Jusquiame noire (feuille de)	Giusquiamo foglia
Hyoscyami pulvis normatus	0226	Hyoscyamus, prepared	Jusquiame (poudre titrée de)	Giusquiamo polvere titolata
Insulinum	0276	Insulin	Insuline	Insulina
Lanatosidum C	0504	Lanatoside C	Lanatoside C	Lanatoside C

01A13589

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 novembre 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del

3 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e del 13 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la comunicazione del comune di Borgo a Mozzano (Lucca) prot. n. 008/S del 29 settembre 2001 nel quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al comune limitrofo di Bagni di Lucca (Lucca);

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota SIRE/2001/685 dell'8 ottobre 2001 dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire al comune di Borgo a Mozzano (Lucca) ed ai comuni limitrofi di Uzzano (Pistoia), di Massa e Cozzile (Pistoia) e di Villa Basilica (Lucca), e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato ai comuni di Uzzano, di Borgo a Mozzano, di Massa e Cozzile e di Villa Basilica vanno attribuiti rispettivamente: 1837, 2020, 2509 e 2924 gradi giorni e di conseguenza ai due comuni di Uzzano e Borgo a Mozzano va confermata la zona climatica D ed al comune di Villa Basilica va confermata la zona climatica E, mentre al comune di Massa e Cozzile va modificata la zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Uzzano e di Massa e Cozzile (ambedue in provincia di Lucca) ed ai comuni di Borgo a Mozzano e di Villa Basilica (ambedue in provincia di Pistoia) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

Pr	Z	Gr-g	Alt	Comune
PT	D	1837	50	Uzzano
LU	D	2020	97	Borgo a Mozzano
PT	E	2509	223	Massa e Cozzile
LU	E	2924	330	Villa Basilica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A13644

DECRETO 3 dicembre 2001.

Modificazioni al decreto 12 marzo 2001, recante la ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2001, con il quale si è provveduto alla ripartizione, per gli anni 2001/2003 del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 che prevede, all'art. 5, che il Ministero delle attività produttive, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali;

Considerato che con il citato decreto 12 marzo 2001 è stato assegnato l'importo di 150 miliardi per la seguente finalità: «Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266/1997»;

Ritenuto opportuno ripartire l'importo di 150 miliardi destinato al cofinanziamento dei programmi regionali tra le due normative: legge n. 266/1997 e legge n. 135/2001 in ragione rispettivamente di 50 miliardi e 100 miliardi per le due finalizzazioni;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti sul riparto dei Fondi;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione dell'importo di 150 miliardi previsto per l'anno 2001, dall'allegato 1 al decreto del 12 marzo 2001, citato nelle premesse per gli interventi di cofinanziamento di programmi regionali commercio e turismo è così modificata:

<i>Importi in miliardi</i>	
Intervento	2001
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge n. 266/1997	50
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	100

Art. 2.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A13592

DECRETO 4 dicembre 2001.

Aggiornamento dell'elenco degli ordini professionali convenzionati per il servizio «Telemaco» e delle società delegate all'erogazione del servizio e dell'elenco delle associazioni professionali di categoria convenzionate per il servizio «Telemaco» di cui all'allegato al decreto 12 dicembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto 12 novembre 2001, recante «Modalità per la presentazione per via telematica o su supporto informatico degli atti di conversione in euro del capitale delle società al fine del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2001;

Visti l'elenco degli ordini professionali convenzionati per il servizio «Telemaco» e delle società delegate all'erogazione del servizio e l'elenco delle associazioni professionali di categoria convenzionate per il servizio «Telemaco» riportati nell'allegato al citato decreto 12 novembre 2001;

Considerato che i predetti elenchi sono soggetti a integrazioni o cancellazioni;

Ritenuto contrario al principio di efficienza dell'azione amministrativa procedere ogni volta con apposito decreto all'aggiornamento dei richiamati elenchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le versioni aggiornate dell'elenco degli ordini professionali per il servizio «Telemaco» e delle società delegate all'erogazione del servizio e dell'elenco delle associazioni professionali di categoria convenzionate per il servizio «Telemaco» di cui all'allegato al decreto 12 novembre 2001, sono rese disponibili sul sito internet «www.infocamere.it».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: CINTI

01A13720

DECRETO 7 dicembre 2001.

Nomina del commissario straordinario della società «Ilva Pali Dalmine S.p.a.».

**IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14 novembre 2001, con il quale il tribunale di Torre Annunziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Ilva Pali Dalmine S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ilva Pali Dalmine è nominato commissario il prof. Giovanni Fiori, nato a Padova, il 15 dicembre 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torre Annunziata;
alla camera di commercio di Napoli per l'iscrizione nel registro delle imprese;
alla regione Campania;
al comune di Torre Annunziata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A13288

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 dicembre 2001.

Abilitazione all'«Istituto Gestalt Firenze - I.G.F.» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - I

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto 16 novembre 2000, con il quale «l'Istituto Gestalt Firenze - I.G.F.» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,

l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale «l'Istituto Gestalt Firenze - I.G.F.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Gestalt Firenze - I.G.F.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A13392

DECRETO 7 dicembre 2001.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Associazione italiana di scienze psicologiche - AISP» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'Istituto «Associazione italiana di scienze psicologiche - AISP», con sede in Roma;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il

provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 novembre 2001, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello proposto è dichiaratamente eclettico, giustapponendo alle tecniche suggestive già impiegate la psicoterapia cognitivista, non risultando alcuna elaborazione tecnico-metodologica che garantisca una didattica efficace, né evidenze scientifiche a supporto del modello di cui sopra;

Ritenuto che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto «Associazione italiana di scienze psicologiche - AISP», con sede in Roma, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A13391

DECRETO 7 dicembre 2001.

Abilitazione all'«Istituto di Gestalt - H.C.C.», in Ragusa, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie a presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1994 con il quale l'«Istituto Gestalt» con sede in Ragusa, è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Ragusa, Venezia e Siracusa per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Palermo;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto di

Gestalt - H.C.C.», in Ragusa, è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Palermo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A13390

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 2001.

Deroga al decreto 22 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2001, relativo alle norme di applicazione per la concessione dei premi zootecnici, in particolare l'art. 3, comma 1;

Considerata la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di premio speciale per i bovini maschi per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto al decreto ministeriale 22 gennaio 2001, per il corrente anno le domande di premio speciale per i bovini maschi possono essere presentate fino alle ore 18 del 30 dicembre 2001.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13596

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Arona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Arona nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CUB e USI-AIT.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. Il direttore regionale: BARTOLUCCI

01A13619

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Fossano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Fossano nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CUB e USI-AIT.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. Il direttore regionale: BARTOLUCCI

01A13620

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Susa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Susa nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CUB e USI-AIT.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale*: BARTOLUCCI

01A13621

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Saluzzo nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per tre ore indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-PA.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale*: BARTOLUCCI

01A13622

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio II.DD. di Chivasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio II.DD. di Chivasso nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CUB e USI-ATT.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale*: BARTOLUCCI

01A13623

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Santhià.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Santhià nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CUB e USI-AIT.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

01A13624

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Torino 1.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Torino 1 nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CUB e USI-AIT.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

01A13625

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Casale Monferrato.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Casale Monferrato nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per tre ore indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-PA.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale*: BARTOLUCCI

01A13626

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio II.DD. di Pinerolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio II.DD. di Pinerolo nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per l'intera giornata indetto dalle organizzazioni sindacali CUB e USI-AIT.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale*: BARTOLUCCI

01A13627

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Tortona nel giorno 9 novembre 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per tre ore indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-PA.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 21 novembre 2001

p. *Il direttore regionale*: BARTOLUCCI

01A13628

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Parma e Ravenna.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Parma e Ravenna, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario a causa della chiusura anticipata degli sportelli per lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria nel giorno 9 novembre 2001, del P.R.A. di Bologna (chiusura anticipata alle ore 10,45), del P.R.A. di Ferrara (chiusura anticipata alle ore 10), del P.R.A. di Parma (chiusura dalle ore 11,15 alle 12).

Per quanto concerne il P.R.A. di Ravenna, l'irregolare funzionamento è stato causato dall'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria per il giorno 21 novembre 2001, dalle ore 8 alle 12.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 4 dicembre 2001

Il direttore regionale: Rossi

01A13393

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Modena, Reggio Emilia e Rimini.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Modena, Reggio Emilia e Rimini, il giorno 9 novembre 2001, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario a causa sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria per la giornata del 9 novembre 2001.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 4 dicembre 2001

Il direttore regionale: Rossi

01A13394

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2001.

Attivazione degli uffici di Lucca, Pozzuoli, Messina, Albano Laziale, Pinerolo, Noto e Merano.

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Lucca, Pozzuoli, Messina, Albano Laziale, Pinerolo, Noto e Merano.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e la sezione staccata specificati nella tabella A. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella B.

2. Disposizioni transitorie.

2.1. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Napoli e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Messina, Siracusa e Bolzano, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

2.2. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Lucca e Torino, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti, rispettivamente, agli uffici di Lucca e Torino 1.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Lucca, con la sezione staccata di Borgo a Mozzano, Pozzuoli, Messina, Albano Laziale, Pinerolo, Noto e Merano. I nuovi uffici assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno competenza provinciale, sicché vengono soppressi solo quelli operanti nelle sedi (Lucca e Torino) dove si completa l'attivazione di tutti gli uffici locali della provincia. Continuano invece ad operare il primo ufficio IVA di Napoli e gli uffici IVA di Messina, Siracusa e Bolzano, nonché le locali sezioni staccate regionali, con competenza limitata alla parte dei rispettivi distretti che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso il primo ufficio IVA di Napoli e gli uffici IVA di Messina, Siracusa e Bolzano, in quanto ancora operanti, mentre a Lucca e Torino, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici di Lucca e Torino 1; quella di competenza del secondo ufficio IVA di Roma, anch'esso soppresso, era stata già attribuita all'ufficio di Roma 7.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA A

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Toscana	Lucca	Ufficio di Lucca e sezione staccata di Borgo a Mozzano	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Lucca e Borgo a Mozzano nonché ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Lucca	14 dicembre 2001
Campania	Napoli	Ufficio di Pozzuoli	Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pozzuoli	14 dicembre 2001
Lazio	Roma	Ufficio di Albano Laziale	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Albano Laziale nonché secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Roma	18 dicembre 2001
Piemonte	Torino	Ufficio di Pinerolo	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Pinerolo nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Torino	18 dicembre 2001
Sicilia	Messina	Ufficio di Messina	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed uffici del registro ammesse-radio, civili, giudiziari e successioni - bollo di Messina	18 dicembre 2001
	Siracusa	Ufficio di Noto	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Noto	19 dicembre 2001
	Bolzano	Ufficio di Merano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Merano	20 dicembre 2001

TABELLA B

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI LUCCA, POZZUOLI, MESSINA, ALBANO LAZIALE, PINEROLO, NOTO E MERANO

Sede	Circoscrizione territoriale
Lucca	Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.
Pozzuoli	Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto.
Messina	Ali, Ali Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Sapona, Savoca, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena.
Albano Laziale	Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Nemi.
Pinerolo	Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cerenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.
Noto	Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini.
Merano	Andriano .Andrian., Avelengo .Hafling., Caines .Kuens., Castebello-Ciardes .Kastell-Tschars., Cermes .Tscherns., Curon Venosta .Graun in Vinschgau., Gargazzone .Gargazon., Glorenza .Glurns., Laces .Latsch., Lagundo .Algund., Lana .Lana., Lasa .Laas., Malles Venosta .Mals., Marlengo .Marling., Martello .Martell., Merano .Meran., Moso in Passiria .Moos in Passeier., Nalles .Nals., Naturno .Naturns., Parcines .Partschins., Plaus .Plaus., Postal .Burgstall., Prato allo Stelvio .Prad am Stilfserjoch., Rifiano .Riffian., San Leonardo in Passiria .St. Leonhard in Passeier., San Martino in Passiria .St. Martin in Passeier., San Pancrazio .St. Pankraz., Scena .Schenna., Senale-San Felice .Unsere Liebe Frau Im Walde-St. Felix., Senales .Schnals., Silandro .Schlanders., Sluderno .Schluderns., Stelvio .Stilfs., Tesimo .Tisens., Tirol .Tirol., Tübe .Taufers Im Münstertal., Ultimo .Ulten., Verano .Vöran.

01A13652

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2001.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996 e 2000, dall'amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 per i periodi di imposta 1998, 1999 e 2000.

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996 e 2000 dall'amministrazione della Camera dei deputati.

1.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 1996 e 2000 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1996 sono registrati su supporti magnetici secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modello 770/97 e nell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001 e nell'allegato *B* al presente provvedimento.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Camera dei deputati.

2.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 1996, sono registrati su supporti magnetici, predisposti secondo le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, concernente l'approvazione dei modelli 730/97 con le relative istruzioni, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite rispettivamente:

per il periodo d'imposta 1997, nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, concernente tra l'altro l'approvazione dei modelli 730/98 e delle relative istruzioni;

per il periodo d'imposta 1998, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99, così come modificato dall'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1999 e dall'allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999;

per il periodo d'imposta 1999, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000;

per il periodo d'imposta 2000, nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

3. Consegna dei supporti magnetici.

3.1. I supporti magnetici di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2 sono consegnati direttamente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'Agenzia delle entrate, direzione centrale sistemi e processi - Settore sviluppo e innovazione - Ufficio sistemi e processi tributari - via Mario Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta, in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *C* al presente provvedimento.

4. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 1998, 1999 e 2000.

4.1. L'amministrazione della Camera dei deputati consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1999, 2000 e 2001, relativi ai periodi d'imposta 1998, 1999 e 2000, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro

di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara, via Rio Sparto, 52/B - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *D* al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con la presidenza della Camera dei deputati per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni, acquisita con nota della Camera dei deputati del 29 settembre 2001, protocollo n. 2001/0038843.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 1996 e 2000, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1999, 2000 e 2001 da parte dell'amministrazione della Camera dei deputati.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37).

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996: approvazione del modello 730/97 con le relative istruzioni.

Decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997: modifiche ai decreti ministeriali del 29 ottobre 1996 di approvazione dei modelli 101, 102 e 730/97.

Decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997: approvazione del modello 770/97 con relative istruzioni.

Decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1997: caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/97.

Decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998: approvazione tra l'altro del modello 730/98 e delle relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 730/99 e delle relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del Ministero delle finanze 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1999: integrazione tra l'altro delle caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: integrazione tra l'altro delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2000: approvazione del modello 730/2000 e relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2000: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001: approvazione del modello 730/2001 e relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001: approvazione del modello 770/2001 con relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1996 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 - serie generale - del 15 febbraio 1997).

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici relativi al modello 770/97.

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Caratteristiche tecniche della fornitura.

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato A.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è DEP1997 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto. Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto

riguarda l'oggetto, riporti «Elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Camera dei deputati anno corresponsione emolumenti 1996».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 630 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume, relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti somme e valori.

In particolare tali record si suddividono in:

☐ record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati;

☐ record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1996 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

☐ record di tipo «AT» contenente i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e nell'anno 1997;

☐ record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

☐ record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

☐ record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo ed altri redditi non soggetti al contributo del dieci per cento;

☐ record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni non soggette al contributo del dieci per cento;

☐ record di tipo «DF» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del dieci per cento;

☐ record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;

☐ record di tipo «FG» contenente i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;

e un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997 sopra citato.

1. Record di tipo «AA».

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale DEP97

2. Record di tipo «CC».

Il campo 14 «Causale» assume, oltre ai valori già previsti nell'allegato A al decreto ministeriale già citato, gli ulteriori valori:

«16» - indennità a deputato in carica;

«17» - assegno vitalizio diretto o di reversibilità;

«18» - indennità e assegno vitalizio a deputato cessato dal mandato in corso d'anno.

3. Record di tipo «ZZ».

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale DEP97.

ALLEGATO B

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2000 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2001 approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, concernente l'approvazione del modello 770/2001.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2001.

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2001 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «E»: è il record contenente i dati relativi ai quadri del modello 770/2001;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 12 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, gli ulteriori valori:

T1 - indennità a deputato in carica;

T2 - assegno vitalizio diretto o di reversibilità;

T3 - indennità e assegno vitalizio a deputato cessato dal mandato in corso d'anno.

ALLEGATO C

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Sistemi e Processi
Ufficio Sistemi e Processi Tributari
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

**BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4,
COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

PERIODO D'IMPOSTA 1996

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE											DENOMINAZIONE																				CODICE ATTIVITÀ				
COMUNE											PROV.			INDIRIZZO																	C.A.P.				

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A _____
 CARTUCCIA _____ DISCHETTI _____
 NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI _____

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730

NASTRI A _____
 CARTUCCIA _____ DISCHETTI _____
 NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI _____

DATA _____ FIRMA _____

PER RICEVUTA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Sistemi e Processi
Ufficio Sistemi e Processi Tributari
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

DATA _____	TIMBRO _____	FIRMA _____
------------	--------------	-------------



ALLEGATO D

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 52/B - 65100 Pescara

**BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

PERIODO D'IMPOSTA ☐ 1998☐ 1999☐ 2000**AMMINISTRAZIONE MITTENTE**

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

CODICE ATTIVITÀ

COMUNE

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1NUMERO PACCHI DI BUSTE NUMERO DI BUSTE DATA FIRMA **PER RICEVUTA**

CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 52/B - 65100 Pescara

DATA

TIMBRO

FIRMA

01A13650

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari.

**IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SARDEGNA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'aver demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 20 novembre 2001, protocollo n. 46/Ris. del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, nella sede di via Roma;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal blocco totale del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagio ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, sede di via Roma, è accertato come segue: dalle ore 14 del giorno 19 novembre 2001 fino alle ore 9,30 del giorno 23 novembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 novembre 2001

Il direttore compartimentale: MARTINI

01A13723

DECRETO 11 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona.

**IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 123008 del 9 novembre 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 9 novembre 2001;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona, con esclusione dei servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali RDB/CUB USI/AIT della maggior parte del personale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 10 dicembre 2001, prot. n. 688, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona per il giorno 9 novembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A13637

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri dei rami cauzione e credito. (Provvedimento n. 1978-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, che ha introdotto il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto in particolare, l'art. 80, comma 1, lettera *a*), del suddetto decreto legislativo che ha sostituito l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nel quale è previsto al comma 2, tra l'altro, che le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP può altresì stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni del ramo cauzione nonché per quelle del ramo credito;

Tenuto conto che si rende pertanto necessario stabilire i criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri dei rami cauzione e credito;

Dispone:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto *A*) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano inoltre, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto *A*) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

SEZIONE II
RAMO CAUZIONE

Art. 2.

*Criteri per l'integrazione della riserva
per frazioni di premi*

1. La riserva per frazioni di premi, costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi, è calcolata in linea di principio secondo il metodo *pro-rata temporis* ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo decreto legislativo ed è integrata in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

2. L'integrazione è calcolata separatamente per le undici tipologie di rischio di cui al modulo 33 del provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, e tenendo conto del valore assunto, per ciascuna delle suddette tipologie di rischio, dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi prima dell'integrazione ed i premi lordi contabilizzati dell'esercizio (RP/P%).

3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è uguale o inferiore al 35% l'integrazione è pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

- a) premi esercizio N, 35%;
- b) premi esercizio N-1, 30%;
- c) premi esercizio N-2, 25%;
- d) premi esercizio N-3, 10%;
- e) premi esercizio N-4, 5%.

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è superiore al 35% ed inferiore o uguale al 75% l'integrazione è pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:

$$1-0,5 * (RP/P\%-35\%)/65\%.$$

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è superiore al 75% ed inferiore al 100% l'integrazione è pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

- a) premi esercizio N, 100%-RP/P%;
- b) premi esercizio N-1, 21%;
- c) premi esercizio N-2, 17%;
- d) premi esercizio N-3, 7%;
- e) premi esercizio N-4, 3%.

6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è uguale o superiore al 100% nessuna integrazione è effettuata alla riserva per frazioni di premi.

7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, l'integrazione di cui al comma 2 deve essere comunque effettuata mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al comma 6 nessuna integrazione è effettuata alla riserva per frazioni di premi.

8. Il calcolo della riserva per frazioni di premi può essere effettuato in misura forfettaria, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, soltanto qualora, verificata la sussistenza per tutte le tipologie di rischio rientranti nel ramo delle condizioni generali di sostanziale equivalenza stabilite nel predetto comma 2, lo scostamento percentuale rispetto al metodo *pro-rata temporis* comporti un accantonamento maggiore, comunque non superiore al 2% riferito a ciascun sottorischio. All'importo risultante dal metodo forfettario si aggiunge l'ammontare dell'integrazione calcolata secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

9. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo dei due metodi di calcolo della riserva per frazioni di premi in relazione alle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.

10. In presenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è costituita anche la riserva per rischi in corso.

Art. 3.

Moduli di vigilanza

1. Nel modulo 31 del ramo cauzione di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, recante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio, sono indicati al punto 1.1.1 gli elementi componenti la riserva per frazioni di premi e l'importo della riserva stessa calcolata con il metodo *pro-rata temporis*. Qualora il calcolo della suddetta riserva sia effettuato, ricorrendone le condizioni, in misura forfettaria il relativo importo è indicato al punto 1.1.2 del medesimo modulo. L'ammontare dell'integrazione della riserva per frazioni di premi di cui all'art. 2 del presente provvedimento è indicato al punto 1.1.3 del modulo 31. Nella nota (1) in calce al predetto modulo è soppresso il periodo «Per il ramo 15 (cauzione) il punto 1.1.1 va compilato tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 maggio 1981, mentre il punto 1.1.3 non va compilato».

2. In allegato al citato modulo 31 del ramo cauzione le imprese sono tenute a trasmettere all'ISVAP, con riferimento al portafoglio del lavoro diretto italiano, i dati riportati nel prospetto 31/A allegato al presente provvedimento che sostituisce ad ogni effetto quello previsto all'art. 3, comma 2, del provvedimento 4 dicembre 1998, n. 1059-G.

Art. 4.

*Metodi particolari
per la valutazione della riserva sinistri*

1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la riserva sinistri deve essere costituita sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.

2. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo.

SEZIONE III

RAMO CREDITO

Art. 5.

*Metodi particolari
per la valutazione della riserva sinistri*

1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita quando ricorra una delle seguenti fattispecie:

A) Insolvenza di diritto del debitore per:

- A.1.* fallimento;
- A.2.* liquidazione coatta amministrativa;
- A.3.* concordato preventivo;
- A.4.* amministrazione controllata;
- A.5.* amministrazione straordinaria;
- A.6.* procedure equivalenti all'estero.

B) Insolvenza di fatto del debitore per:

B.1. procedura esecutiva;

B.2. scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purché previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;

B.3. concordato stragiudiziale;

B.4. concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilità di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

B.5. accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.

2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato

del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità degli eventi stessi.

3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, deve essere in ogni caso costituita:

a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui alla lettera *B.1*;

b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui alla lettera *B.2*;

c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui alla lettera *B.3*;

d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui alla lettera *B.4*;

e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui alla lettera *B.5*.

4. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata nell'importo massimo contrattualmente dovuto, a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui alla lettera *B.2* del comma 1, nella valutazione della riserva sinistri l'impresa può tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole categorie di rischio di cui al modulo 32 del provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purché affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dall'esercizio 2002.

2. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente provvedimento non sono più applicabili alle imprese autorizzate ad esercitare i rami credito e cauzione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1981, come modificato dal decreto ministeriale 22 giugno 1982, ad eccezione di quelle relative al ramo credito per la parte riguardante la riserva premi dei contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001), **coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), **recante: «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale

1. *L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:*

«Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). — *Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

1-bis. *Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:*

«Art. 270-ter (Assistenza agli associati). — *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,*

dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «biologici, radioattivi».

3. *(Soppresso).*

4. *(Soppresso).*

5. *All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: «delitti contro la personalità dello Stato» è aggiunta la seguente: «italiano».*

5-bis. *Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: «dà rifugio o fornisce il vitto» sono sostituite dalle seguenti: «dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione».*

5-ter. *Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: «se il rifugio o il vitto sono prestati» sono sostituite dalle seguenti: «se l'assistenza è prestata».*

5-quater. *All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: «270-bis, secondo comma,» sono soppresse.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra*). — Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, *biologici, radioattivi*, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (*Reati commessi all'estero*). — È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato *italiano*;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana».

— Si riporta il testo dell'art. 307 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 307 (*Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento *dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione* a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata *se l'assistenza è prestata* continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, si intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

— Si riporta il testo dell'art. 418 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 418 (*Assistenza agli associati*). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento *dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione* a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata *se l'assistenza è prestata* continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto».

— Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 407 (*Termini di durata massima delle indagini preliminari*). — 1. Salvo quanto previsto all'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

Art. 2. (*Soppresso*).

Art. 3.

Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*ter* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero ai delitti con finalità di terrorismo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 270-*ter* del codice penale, introdotto dall'art. 1 della presente legge:

«Art. 270-*ter* (*Assistenza agli associati*). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, *da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione* a talune delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

— Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 13. — 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

— Si riporta il testo dell'art. 25-bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dalla presente legge:

«Art. 25-bis (Perquisizioni di edifici). — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale *ovvero ai delitti con finalità di terrorismo*.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore».

Art. 4.

Attività sotto copertura

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche *operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5*, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche *per interposta persona* acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, *stupefacenti*, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare *documenti, identità o indicazioni di copertura* anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle

reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero *al più presto e comunque* entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, *se necessario o se richiesto*, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, *nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa*.

7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. *Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 51 c.p.:

«Art. 51 (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine».

— Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172:

«Art. 10 (*Disposizioni processuali*). — 1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore».

Art. 5.

Intercettazioni preventive

1. L'articolo 226 delle *norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 226 (*Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni*). — 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale), quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto

motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226 delle *norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle *norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 12. — 1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con

decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle Forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6. *(Omissis).*

7. *(Omissis).*

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.».

— Per il testo dell'art. 407 c.p.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo vigente dell'art. 51 del c.c.p. si veda nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.

Art. 6.

Intercettazioni di comunicazioni tra presenti

1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 295 c.p.p., come modificato dalla presente legge:

«Art. 295 (*Verbale di vane ricerche*). — 1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonché dell'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4».

Art. 7.

Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), come modificato dalla presente legge:

«Art. 18. — Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati».

Art. 8.

Disposizione sulle prove

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «nonché nell'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4»;

b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 51 comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4»;

c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'art. 210 del

codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis o dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.».

2. (Soppresso).

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificati dalla presente legge:

«Art. 146-bis (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). — 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis nonché nell'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie.

1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interPELLA, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il suo giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della

sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.».

«Art. 147-bis (*Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato commesso*). — 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinante, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis nonché dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis, o dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis o dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

Art. 9.

Notificazioni

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e negli altri casi di assoluta urgenza» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le

notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2».

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «o della polizia giudiziaria» sono soppresse.

3. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 148, 149 e 677 c.p.p., come modificati dalla presente legge:

«Art. 148 (*Organi e forme delle notificazioni*). — 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.».

«Art. 149 (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo*). — 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'art. 157, commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.».

«Art. 677 (*Competenza per territorio*). — 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 161.».

Art. 10.

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa, anche tra altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi:

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212 reca: (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale)

Art. 10-bis.

Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale

1. All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.».

2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*quater*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 (*Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.

— Si riporta il testo dell'art. 328 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 328 (*Giudice per le indagini preliminari*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*quater*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

— Si riporta il testo dell'art. 118-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale:

«Art. 118-bis (*Coordinamento delle indagini*). — 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.

3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.»

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 reca : «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

— Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 4-bis. — 1. La disposizione dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A13875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 novembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Aleya Mohamed Samy Aboulez, Console generale della Repubblica Araba d'Egitto in Milano.

01A13604

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Casa religiosa Maria Mazzarello Figlie Maria Ausiliatrice, in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 novembre 2001 la Casa religiosa «Maria Mazzarello delle Figlie di Maria Ausiliatrice», ha assunto la nuova denominazione di «Maria Mazzarello delle Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettorica Lombarda Sacra Famiglia», con sede in Milano.

01A13597

Approvazione del trasferimento sede della parrocchia Maria SS. Immacolata da Napoli, in Marano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 novembre 2001, viene approvato il trasferimento della sede della parrocchia Maria SS. Immacolata da Napoli, piazza S. Vincenzo alla Sanità, 31, a Marano (Napoli), Via S. Rocco Coop. Tre Stelle.

01A13598

Rettifica alla denominazione dell'associazione laicale con fini di religione e di culto «Compagnia Evaristiana del Sacro Cuore», in Oristano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 novembre 2001, all'art. 1 del dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, la denominazione dell'associazione laicale con fini di religione e di culto «Compagnia Evaristiana del Sacro Cuore», con sede in frazione Donigala Feneghedu del comune di Oristano viene rettificata in «Compagnia Evaristiani del Sacro Cuore».

01A13599

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Marta e Maria, in San Piero Patti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 novembre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Marta e Maria, con sede in San Piero Patti (Messina).

01A13600

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.23697-XV.J(2258) del 22 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

AP R.C. - Razzo titanium;

AP R.C. - Razzo stars titanium multicolor;

AP 7 - Colpo titanio - titanium salute;

AP 7,5 - Colpo titanio - titanium salute;

AP 8 - Colpo titanio - titanium salute;

AP 9,5 - Colpo titanio - titanium salute;

AP 7 - 10 Colpi colpo titanio - titanium multi salute;

AP 7 - 5 Colpi titanio e colori - varietà titanium thunder color;

AP 8 - 6 Colpi titanio e colori - varietà titanium thunder color;

AP 9 - Salice multicolore - brocade multicolor;

AP 9,5 - 10 Colpi titanio - titanium multi salute;

AP 9,5 - Ripresa di colpi e tuono finale - multi salute/thunder salute;

AP 11 - 10 Colpi e tuono finale - 10 thunder salute;

AP 11 - Bouquet di fiori colorati - thousand flower color;

AP 11 - Palme multicolore - coconut multicolor;

AP 15 - 10 Palme e stucchi multicolor - 10 coconut wave multicolor;

AP 15 - 3 Riprese colorate una palma tuono finale - 3 thousand coconut thunder salute;

AP 17 - 3 Riprese colorate una palma tuono finale - 3 thousand coconut thunder salute;

AP 10 S - Rosone di stelle;

AP 16 S - Rosone di stelle;

AP 21 S - Rosone di stelle,

che la «Pirotecnica Argirò S.n.c. di Argirò Rocco e Salvatore» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) - loc. Feudo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.23952-XV.J(2262) del 31 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Girandola 1 ferlazzo fontane grigie - lumi rossi;

Girandola 1 ferlazzo fontane grigie - lumi blu;

Girandola 1 ferlazzo fontane grigie - lumi gialli;

Girandola 1 ferlazzo fontane grigie - lumi verdi,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Contrada Maciurari - Camaro Superiore (Messina), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14844-XV.J(2983) del 31 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Foti 160-2», che la «F.li Foti S.n.c.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Sinopoli (Reggio Calabria) - via Contrada Grotte, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26735-XV.J(2549) del 18 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Bengalino Arigò nella versione bianco neve;
 Bengalino Arigò nella versione bianco elettrico;
 Bengalino Arigò nella versione rosso;
 Bengalino Arigò nella versione lilla;
 Bengalino Arigò nella versione azzurro;
 Bengalino Arigò nella versione arancione;
 Bengalino Arigò nella versione verde pisello;
 Bengalino Arigò nella versione tremolante bianco;
 Bengalino Arigò nella versione tremolante giallo;
 Bengalino Arigò nella versione crackling;
 Bengalino Arigò nella versione pampanella;
 Bengalino Arigò nella versione verde forte;
 Bengalino Arigò nella versione giallo;
 Bengalino Arigò nella versione salice scuro;
 Bengalino Arigò nella versione salice bianco;
 Bengala Arigò nella versione bianco neve;
 Bengala Arigò nella versione bianco elettrico;
 Bengala Arigò nella versione rosso;
 Bengala Arigò nella versione lilla;
 Bengala Arigò nella versione azzurro;
 Bengala Arigò nella versione arancione;
 Bengala Arigò nella versione verde pisello;
 Bengala Arigò nella versione tremolante bianco;
 Bengala Arigò nella versione tremolante giallo;
 Bengala Arigò nella versione crackling;
 Bengala Arigò nella versione pampanella;
 Bengala Arigò nella versione verde forte;
 Bengala Arigò nella versione giallo;
 Bengala Arigò nella versione salice scuro;
 Bengala Arigò nella versione salice bianco;
 Tronettino Arigò;
 Tronetto Arigò;
 Super Tronetto Arigò;
 Fontana Arigò nella versione bianco neve;
 Fontana Arigò nella versione bianco elettrico;
 Fontana Arigò nella versione rosso;
 Fontana Arigò nella versione lilla;
 Fontana Arigò nella versione azzurro;
 Fontana Arigò nella versione arancione;
 Fontana Arigò nella versione verde pisello;
 Fontana Arigò nella versione tremolante bianco;
 Fontana Arigò nella versione tremolante giallo;
 Fontana Arigò nella versione crackling;
 Fontana Arigò nella versione pampanella;
 Fontana Arigò nella versione verde forte;
 Fontana Arigò nella versione giallo;
 Fontana Arigò nella versione salice scuro;
 Fontana Arigò nella versione salice bianco;
 Super fontana Arigò nella versione bianco neve;
 Super fontana Arigò nella versione bianco elettrico;
 Super fontana Arigò nella versione rosso;
 Super fontana Arigò nella versione lilla;
 Super fontana Arigò nella versione azzurro;
 Super fontana Arigò nella versione arancione;

Super fontana Arigò nella versione verde pisello;
 Super fontana Arigò nella versione tremolante bianco;
 Super fontana Arigò nella versione tremolante giallo;
 Super fontana Arigò nella versione crackling;
 Super fontana Arigò nella versione pampanella;
 Super fontana Arigò nella versione verde forte;
 Super fontana Arigò nella versione giallo;
 Super fontana Arigò nella versione salice scuro;
 Super fontana Arigò nella versione salice bianco;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione bianco neve;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione bianco elettrico;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione rosso;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione lilla;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione azzurro;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione arancione;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione verde pisello;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione tremolante bianco;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione tremolante giallo;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione crackling;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione pampanella;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione verde forte;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione giallo;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione salice scuro;
 Cometa Arigò calibro 50 nella versione salice bianco;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione bianco neve;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione bianco elettrico;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione rosso;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione lilla;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione azzurro;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione arancione;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione verde pisello;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione tremolante bianco;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione tremolante giallo;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione crackling;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione pampanella;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione verde forte;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione giallo;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione salice scuro;
 Cometa con fischi Arigò calibro 50 nella versione salice bianco;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione bianco neve;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione bianco elettrico;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione rosso;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione lilla;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione azzurro;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione arancione;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione verde pisello;
 Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione tremolante bianco;

Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione tremolante giallo;

Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione crackling;

Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione pampanela;

Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione verde forte;

Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione giallo;

Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione salice scuro;

Cometa con farfalle Arigò calibro 50 nella versione salice bianco;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione bianco neve;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione bianco elettrico;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione rosso;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione lilla;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione azzurro;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione arancione;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione verde pisello;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione tremolante bianco;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione tremolante giallo;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione crackling;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione pampanela;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione verde forte;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione giallo;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione salice scuro;

Cometa con girelle Arigò calibro 50 nella versione salice bianco;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione bianco neve;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione bianco elettrico;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione rosso;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione lilla;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione azzurro;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione arancione;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione verde pisello;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione tremolante bianco;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione tremolante giallo;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione crackling;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione pampanela;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione verde forte;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione giallo;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione salice scuro;

Cometa con ululi Arigò calibro 50 nella versione salice bianco;

Flash Arigò calibro 70;

Flash Arigò calibro 85;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione bianco neve;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione bianco elettrico;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione rosso;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione lilla;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione azzurro;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione arancione;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione verde pisello;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione tremolante bianco;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione tremolante giallo;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione crackling;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione pampanela;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione verde forte;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione giallo;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione salice scuro;

Intreccio Arigò calibro 50 nella versione salice bianco;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione bianco neve;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione bianco elettrico;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione rosso;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione lilla;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione azzurro;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione arancione;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione verde pisello;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione tremolante bianco;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione tremolante giallo;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione crackling;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione pampanela;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione verde forte;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione giallo;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione salice scuro;

Peonia Arigò calibro 70 nella versione salice bianco;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione bianco neve;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione bianco elettrico;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione rosso;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione lilla;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione azzurro;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione arancione;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione verde pisello;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione tremolante bianco;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione tremolante giallo;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione crackling;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione pampanela;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione verde forte;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione giallo;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione salice scuro;

Colpo a sfera Arigò calibro 70 nella versione salice bianco;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione bianco neve;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione bianco elettrico;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione rosso;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione lilla;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione azzurro;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione arancione;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione verde pisello;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione tremolante bianco;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione tremolante giallo;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione crackling;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione pampanela;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione verde forte;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione giallo;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione salice scuro;

Ritardo di peonia e lampi Arigò calibro 85 nella versione salice bianco;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione bianco neve;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione bianco elettrico;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione rosso;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione lilla;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione azzurro;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione arancione;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione verde pisello;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione tremolante bianco;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione tremolante giallo;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione crackling;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione pampanela;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione verde forte;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione giallo;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione salice scuro;

Ritardo di peonia e fischi Arigò calibro 85 nella versione salice bianco;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione bianco neve;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione bianco elettrico;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione rosso;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione lilla;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione azzurro;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione arancione;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione verde pisello;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione tremolante bianco;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione tremolante giallo;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione crackling;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione pampanela;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione verde forte;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione giallo;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione salice scuro;

Ritardo di peonia e farfalle Arigò calibro 85 nella versione salice bianco;

2 Riprese di lampi con colpo finale Arigò calibro 85;

2 Riprese di lampi Arigò calibro 85;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione bianco neve;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione bianco elettrico;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione rosso;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione lilla;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione azzurro;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione arancione;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione verde pisello;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione tremolante bianco;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione tremolante giallo;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione crackling;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione pampanela;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione verde forte;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione giallo;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione salice scuro;

Colpo a sfera calibro 100 nella versione salice bianco;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione bianco neve;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione bianco elettrico;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione rosso;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione lilla;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione azzurro;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione arancione;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione verde pisello;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione tremolante bianco;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione tremolante giallo;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione crackling;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione pampanela;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione verde forte;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione giallo;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione salice scuro;

Ritardo di peonie e margherite Arigò calibro 100 nella versione salice bianco;

Due riprese di margherite con colpo a sfera e colpo finale Arigò calibro 100 nella versione bianco neve;

Due riprese di margherite con colpo a sfera e colpo finale Arigò calibro 100 nella versione bianco elettrico;

Due riprese di margherite con colpo a sfera e colpo finale Arigò calibro 100 nella versione rosso;

Due riprese di margherite con colpo a sfera e colpo finale Arigò calibro 100 nella versione lilla;

Due riprese di margherite con colpo a sfera e colpo finale Arigò calibro 100 nella versione azzurro;

Due riprese di margherite con colpo a sfera e colpo finale Arigò calibro 100 nella versione arancione;

Due riprese di margherite con colpo a sfera e colpo finale Arigò calibro 100 nella versione verde pisello;

Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione lilla;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione azzurro;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione arancione;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione verde pisello;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione tremolante
bianco;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione tremolante
giallo;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione crackling;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione pampanella;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione verde forte;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione giallo;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione salice scuro;
Peonia sferica Arigò calibro 245 nella versione salice bianco;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione bianco neve;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione bianco elet-
trico;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione rosso;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione lilla;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione azzurro;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione arancione;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione verde pisello;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione tremolante
bianco;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione tremolante
giallo;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione crackling;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione pampanella;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione verde forte;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione giallo;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione salice scuro;
Peonia sferica Arigò calibro 295 nella versione salice bianco;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione bianco neve;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione bianco elettrico;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione rosso;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione lilla;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione azzurro;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione arancione;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione verde pisello;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione tremolante bianco;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione tremolante giallo;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione crackling;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione pampanella;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione verde forte;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione giallo;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione salice scuro;
Ripetizione di intrecci con peonia Arigò calibro 155 nella ver-
sione salice bianco;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione bianco neve;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione bianco elettrico;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione rosso;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione lilla;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione azzurro;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione arancione;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione verde pisello;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione tremolante bianco;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione tremolante giallo;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione crackling;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione pampanella;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione verde forte;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione giallo;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione salice scuro;

Ripetizione di lampi con peonia Arigò calibro 155 nella versione salice bianco,

che il sig. Arigò Giacomo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Messina - Contrada Calorende del Villaggio Santo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

da 01A13614 a 01A13617

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Montelabbate e di Rimini

Con decreto interdirettoriale n. 1727 del 9 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in località Chiusa in comune di Montelabbate (Pesaro) distinto in N.C.T. al foglio 7, particella 367 (già 17/b) di mq 860 circa.

Con decreto interdirettoriale n. 3434 dell'11 aprile 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Rimini distinto in N.C.T. al foglio 64, particella 667/parte di mq 1360/80 e 667/parte di mq 279,75.

01A13642 - 01A13642

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 dicembre 2001

Dollaro USA	0,9049
Yen giapponese	115,68
Corona danese	7,4440
Lira Sterlina	0,62130
Corona svedese	9,4817
Franco svizzero	1,4772
Corona islandese	92,39
Corona norvegese	8,0370
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57488
Corona ceca	32,145
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,11
Litas lituano	3,6192
Lat lettone	0,5643
Lira maltese	0,4041
Zloty polacco	3,6053
Leu romeno	28532
Tallero sloveno	219,9981
Corona slovacca	42,890
Lira turca	1309000
Dollaro australiano	1,7458
Dollaro canadese	1,4129
Dollaro di Hong Kong	7,0578
Dollaro neozelandese	2,1630
Dollaro di Singapore	1,6631
Won sudcoreano	1158,27
Rand sudafricano	10,7740

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

01A13863

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio bicarbonato»

Estratto decreto G. n. 700 del 19 novembre 2001

Medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale SODIO BICARBONATO nella forma e confezione: «8,4% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 4500 ml - A.I.C. n. 031569914/G.

Titolare A.I.C.: società Gobbi Frattini Giuseppe Paolo, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale n. GBBPGS59A01L175O.

Confezione, in sostituzione della confezione: «8,4% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 4500 ml - A.I.C. n. 031569914/G; è autorizzata la confezione: «8,4% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 120 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«8,4% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 120 ml;
A.I.C. n. 031569938/G (in base 10), 0Y3G0L (in base 32);
classe: «C».

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da:

società Galenica Senese - Industria Farmaceutica r.l. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3;
società Biosol p.a. nello stabilimento sito in Sondalo (Sondrio), strada statale dello Stelvio, km 86,370. 3;

Infosint Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Casai, Campocologno (Svizzera).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1.000 ml contengono:

principio attivo: sodio bicarbonato 8,4 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: negli stati di acidosi emetabolica e nelle intossicazioni da barbiturici, salicilati, alcool metilico, nelle sindromi emolitiche, nelle sindromi rabdomiolitiche e nelle iperuricemie. È indicato nelle perdite intestinali di bicarbonato (diarrea) e nello shock.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 031569914 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13521

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene»

Estratto decreto G. n. 702 del 19 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica KETOPROFENE nelle forme e confezioni:

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule rigide;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule rigide;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule rigide;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, codice fiscale n. 11845960159.

Produttore: la produzione ed il controllo finale sono effettuati dalla società Pharmatec International S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Tirso, 6/7, San Giuliano Milanese (Milano); il confezionamento secondario ed il controllo sono effettuati dalla società Mipharm S.p.a., presso lo stabilimento sito in via B. Quaranta, 12, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide;

A.I.C. n. 034306047 (in base 10), 10QXZZ (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule rigide;
A.I.C. n. 034306035 (in base 10), 10QXZM (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule rigide;

A.I.C. n. 034306023 (in base 10), 10QXZ7 (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule rigide;

A.I.C. n. 034306011 (in base 10), 10QXYV (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una capsula rigida a rilascio prolungato da 100 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: microgranuli neutri, povidone K 30, poli (metil) metacrilati, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula rigida a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 200;

eccipienti: microgranuli neutri, povidone K 30, poli (metil) metacrilati, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, gotta acuta, osteoartrite a varia localizzazione, sciatalgie, radicoliti, mialgie, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti, contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari, flebiti, tromboflebiti superficiali, linfagiti, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13522

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto decreto G. n. 711 del 28 novembre 2001

Medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale SODIO CLORURO nella forma e confezione: «0,9% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 4500 ml - A.I.C. n. 031570221/G.

Titolare A.I.C.: società Gobbi Frattini Giuseppe Paolo, con sede legale e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio), via Stelvio n. 12, codice fiscale n. GBBPGS59A01L1750.

Confezione: in sostituzione della confezione: «0,9% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 4500 ml - A.I.C. n. 031570221/G; è autorizzata la confezione: «0,9% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 420 ml, con/senza deflussore a una via e ago.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,9% soluzione iniettabile» sacca flessibile PVC da 420 ml, con/senza deflussore a una via e ago;

A.I.C. n. 031570702/G (in base 10), 0Y3GSG (in base 32); classe: «C».

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da:

società Galenia Senese - Industria Farmaceutica r.l. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3;

società Biosol p.a. nello stabilimento sito in Sondalo (Sondrio), strada statale dello Stelvio, km 86,370. 3;

Infosint Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Casai, Campocologno (Svizzera).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1.000 ml contengono:

principio attivo: sodio bicarbonato 9,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. n. 031570221 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13523

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto G. n. 713 del 28 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico ACICLOVIR, nella forma e confezione: «800 mg compresse» 35 compresse.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale in Novara, via Baluardo la Marmora, 4, codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: Fulton Medicinali S.p.a., via Marconi, 28/9, Arese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 035305010/G (in base 10), 11PFKL (in base 32); classe: «A - nota 84».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: amido di mais, lattosio, polivinilpirrolidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Aciclovir è indicato: per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13524

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina solfato»

Estratto decreto n. 714 del 28 novembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GENTAMICINA SOLFATO con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale; «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Perugia, via Baglioni, 10 - 06121 Perugia (Italia), codice fiscale n. 02179670548.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030643035/G (in base 10), 0X74UV (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: gentamicina solfato 66,7 mg equivalente a gentamicina base mg 40;

eccipienti: sodio metabisolfito 1 mg; sodio edetato 0,1 mg; sodio citrato 0,3 mg; acido citrico 0,5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml;

confezione: «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030643062/G (in base 10), 0X74VQ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: gentamicina solfato 133,3 mg equivalente a gentamicina base mg 80;

eccipienti: sodio metabisolfito 1 mg; sodio edetato 0,1 mg; sodio citrato 0,3 mg; acido citrico 0,5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13525

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibustaf»

Estratto decreto A.I.C. n. 737 del 3 dicembre 2001

Specialità medicinale: IBUFAST nelle forme e confezioni:

«400 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

«400 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: società E-Pharma Trento p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2, codice fiscale n. 01420070227.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: società E-Pharma Trento p.a. nello stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034602019 (in base 10), 10ZZ13 (in base 32);

classe: «C»;

«400 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034602021 (in base 10), 10ZZ15 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: ibuprofene sodico diidrato 512,0 mg pari a ibuprofene 400 mg;

eccipienti: potassio carbonato, acido citrico anidro, sorbitolo, saccarina sodica, aroma menta, saccarosio monopalmitato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare, artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, scialtaglie, radicolonevriti;

fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva;

artrite reumatoide, morbo di Still;

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13520

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Penta Trust Fiduciaria S.r.l.», in Firenze

Con D.D. 22 novembre 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Penta Trust S.r.l.», con sede legale in Firenze, (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02329610485) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

01A13601

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato dell'apparecchio Idropulitrice marca Primer Tool.

Con decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, n. 1254917, è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato dell'apparecchio Idropulitrice marca Primer Tool, modello QL-2100B 230 V; 50 Hz; 1200 W, importato dalla società Di.Tex-Al. S.p.a., con sede in Milano, via Goldoni, 11, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

01A13602

Divieto di commercializzazione e ordine di ritiro dal mercato dell'apparecchio di illuminazione fisso, plafoniera (tipo tartaruga) mod. 2000. IP 40 - classe isolamento I - attacco E27 - 250V - 40W.

Con decreto ministeriale del 26 aprile 2001, n. 1252832, è stato disposto il divieto di commercializzazione ed è stato ordinato il ritiro dal mercato dell'apparecchio «Apparecchio di illuminazione fisso, plafoniera (tipo tartaruga) mod. 2000, IP 40 - classe isolamento I - attacco E27 - 250V - 40W, fabbricato dalla ditta Colombo Illuminazione S.r.l., con sede in via P. Nenni, 22 - 24047 Treviglio (Bergamo) in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

01A13603

COMUNE DI VARANO BORGHI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Varano Borghi (Varese) ha adottato la seguente deliberazione n. 26 del 19 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Di confermare per l'anno d'imposta 2001 l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;

(*Omissis*).

01A13724

COMUNE DI TELGATE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Telgate (Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 6 del 7 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2001, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dallo 0,1 per cento;

(*Omissis*).

01A13725

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Ente nazionale per le strade 18 ottobre 2001, recante: «Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 2001 e 2002 per le concessioni e le autorizzazioni diverse». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2001).

Nella tabella 1 allegata al provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 52 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la dizione: «Nuovi canoni pubblicità lungo le strade statali», deve intendersi introdotto, in aggiunta, il seguente periodo: «*L'importo finale ottenuto, applicando la rispettiva classe di canone, deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001)*».

01A13613

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651293/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.